SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 agosto 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2019, n. **83**.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 33;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992;

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;

Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE, e in particolare l'articolo 20, comma 1;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2071, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2072, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, e in particolare l'articolo 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e in particolare l'articolo 135 concernente l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2019;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio
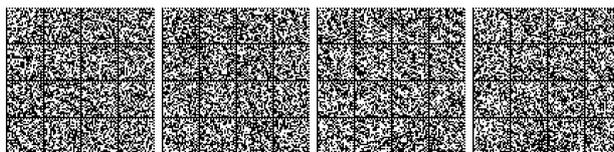
del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo, di seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757

1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione è dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.

Art. 3.

Violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2015/757

1. L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilità dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11 del regolamento, nel rispetto delle modalità di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 4.

Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui al comma 2, ed al procedimento si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, è svolta dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, che ne redige verbale da trasmettere, entro quindici giorni dall'avvenuto accertamento, al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, quale autorità nazionale competente.

3. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'attività di contestazione e notificazione della violazione, mediante verbale di accertamento, è svolta dal Comitato di cui al comma 2.

4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 2 e 3 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati al finanziamento delle misure di riduzione delle emissioni del gas ad effetto serra.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.).
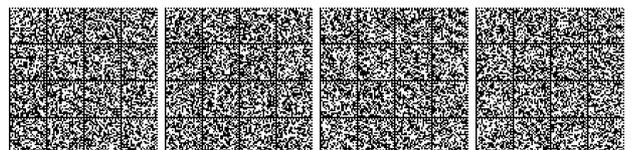
Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, così recita:

«Art. 33 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).* — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera *d)*, della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 31.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 novembre 2017, n. 259, così recita:

«Art. 2 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).* — 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.».

— La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.

— La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.

— La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

— La decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

— Il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è pubblicato nella G.U.U.E. 28 febbraio 2011, n. L 55.

— La risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2014 recante un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, con cui la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a fissare un obiettivo vincolante per l'Unione europea per il 2030 che preveda una riduzione di almeno il 40% delle emissioni interne di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 è pubblicata nella G.U.U.E. C 93/79 del 24 marzo 2017.

— Il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo è pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2016, n. L 299.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo è pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2016, n. L 299.

— Il regolamento delegato (UE) 2016/2071, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinenti è pubblicato nella G.U.U.E. 26 novembre 2016, n. L 320.

— Il regolamento delegato (UE) 2016/2072, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo è pubblicato nella G.U.U.E. 26 novembre 2016, n. L 320.
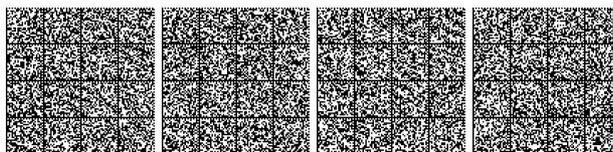
— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2013, n. 79, così recita:

«Art. 4 *(Autorità nazionale competente)*. — 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

1-*bis*. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. Il Consiglio direttivo è l'organo deliberante del Comitato; per l'istruttoria delle attività di cui al presente articolo il Consiglio direttivo si avvale della Segreteria tecnica.

2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

a) determinare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, l'elenco degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito;

b) notificare alla Commissione, ai sensi dell'art. 21, comma 2, l'elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera *a)*;

c) deliberare, ai sensi dell'art. 21, comma 3, l'assegnazione finale a ciascuno degli impianti ricompresi nell'elenco di cui alla lettera *a)*;

d) determinare l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell'art. 22;

e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'art. 7, comma 3;

f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera *a)*;

g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'art. 13;

h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 15, comma 1, e aggiornarle, se del caso, ai sensi dell'art. 16;

i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle 'tonnellate-chilometrò e loro aggiornamenti;

l) rilasciare annualmente, ai sensi dell'art. 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

m) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'art. 28;

n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto all'allegato III e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell'art. 32;

o-*bis*) redigere ed aggiornare annualmente una lista di operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi anche dell'elenco degli operatori aerei di cui all'art. 3, comma 1, lettera *q)*;

p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

q) definire i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art.14, comma 2;

r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'art. 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato V;

s) definire, ai sensi dell'art. 29, la tipologia e la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori degli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020;

t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'art. 11 e alla Commissione europea la relazione di cui all'art. 40;

u) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sensi dell'art. 34, comma 3;

z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;

aa) revocare l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'art. 17;

bb) definire i contenuti e le modalità per l'invio delle informazioni in caso di modifica dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 1;

cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'art. 18;

dd) definire i contenuti e le modalità per la comunicazione della cessazione di attività di cui all'art. 24, della cessazione parziale di attività di cui all'art. 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui all'art. 26;

ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o riduzione sostanziale di capacità ai sensi dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell'art. 21, comma 4;

ff) definire, ai sensi dell'art. 22, i contenuti e le modalità per l'invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l'eleggibilità della richiesta, determinare il quantitativo annuo preliminare di quote e comunicare il medesimo alla Commissione europea;

gg) avanzare, ai sensi dell'art. 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integrazione dell'elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

hh) valutare, ai sensi dell'art. 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verificare la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 24-*bis* della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilasciare le quote o i crediti;

ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;

ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non figurano all'allegato I conformemente a quanto stabilito all'art. 37, nonché richiedere alla Commissione europea l'adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività e i gas serra in oggetto;

mm) dare attuazione alle disposizioni per l'esclusione di impianti di dimensioni ridotte di cui all'art. 38;

nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.

5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

6.

7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, compreso il presidente, tre dal Ministro dello sviluppo economico, compreso il vicepresidente, e tre, con funzioni consultive, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). I membri con funzioni consultive non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni.

9.

10. La Segreteria tecnica è composta da ventidue membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, due membri dall'ISPRA, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, due dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.

10-*bis*. I curricula dei membri del Consiglio direttivo di cui al comma 8 e della Segreteria tecnica di cui al comma 10 sono resi pubblici sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto. Il regolamento disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonché i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori.

12. Il Consiglio direttivo di cui al comma 8 opera collegialmente, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazione a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati.

13. La Segreteria tecnica, su indicazione del Consiglio direttivo può istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.

14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio direttivo si può avvalere, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

15. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

15-*bis*. Agli eventuali compensi e rimborsi spese ai membri del Comitato si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi dell'art. 19, comma 6, lettera *i)*.

15-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Comitato e la relativa durata, in modo da garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 135 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2010, n. 106, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 135 *(Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare).* — 1. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

2. In dipendenza delle attribuzioni di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le sottoelencate funzioni:

a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità;

b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 51, il controllo del traffico marittimo;

c) provvede, ai sensi degli articoli 135, 2° comma, e 195, 5° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

d) esercita, ai sensi dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento;

e) ai sensi dell'art. 296, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui ai commi da 5 a 8 del predetto articolo;

f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, art. 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 3 *(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie).* — 1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti;
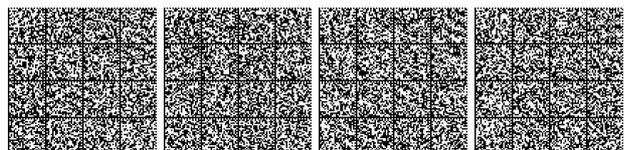
esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.».

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2015/757, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 14 *(Contestazione e notificazione).* — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

19G00093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 giugno 2019.

Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» e, in particolare, gli articoli 1 e 4-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018 n. 10966, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2018 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 dicembre 2018), emanato ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e, in particolare, la tabella 3 allegata al predetto decreto, contenente l'incremento della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Ritenuto di dover adeguare la struttura organizzativa del ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze sulla base delle suddette modifiche organizzative;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale il giorno 10 aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, con acronimo «DIPEISR», è articolato in due direzioni generali:

a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, con acronimo «PIUE»;

b) Direzione generale dello sviluppo rurale, con acronimo «DISR»;

2. Il Dipartimento, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si avvale di una Segreteria con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Capo del Dipartimento nelle funzioni di coordinamento degli uffici del Dipartimento e supporto alle relazioni con gli uffici di diretta collaborazione, supporta il capo dipartimento attraverso il coordinamento delle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici e la stipula di accordi su materia di competenza del Dipartimento. La Segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il capo Dipartimento nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. Assicura la gestione degli adempimenti di competenza relativi all'attuazione del programma operativo agricoltura finanziato con il Fondo sviluppo e coesione.

3. La Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea (PIUE) si avvale di una Segreteria con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa e della relativa direttiva dipartimentale; nelle attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il direttore generale nelle questioni giuridiche, normative e nella stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione; nel coordinamento delle questioni giuridiche e del contenzioso attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e nel monitoraggio dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento della Direzione generale e il coordinamento degli adempimenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Fornisce la necessaria assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale nella rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, l'attuazione delle attività di competenza relative alla distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e alla riduzione degli sprechi alimentari; a supporto dell'azione del Dipartimento, cura i lavori preparatori del Consiglio dei ministri dell'agricoltura, attività di monitoraggio dell'evoluzione dei flussi di spesa e analisi delle tematiche relative al bilancio UE, con particolare riferimento al quadro finanziario pluriennale della Politica agricola comune (PAC).

3. La Direzione è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PIUE I - Settore vitivinicolo

trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per il settore vitivinicolo e delle bevande spiritose, incluso il programma nazionale di sostegno previsto dall'organizzazione di mercato. Funzioni connesse con l'attività dell'Organizzazione internazionale della vite e del vino - OIV. Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione UE in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per il settore di competenza. Coordinamento, per il settore di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale. Analisi e monitoraggio dei mercati agricoli e coordinamento dell'attuazione nazionale della regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati;

PIUE II - Rapporti internazionali e con il Parlamento europeo

trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i paesi terzi. Rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali, quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e degli altri Organismi internazionali multilaterali, esclusi l'Organizzazione internazionale della vite e del vino (OIV) ed il consiglio oleicolo internazionale (COI). Preparazione dei lavori connessi al G7 e al G20. Attività connesse con le funzioni del Parlamento europeo in relazione ai processi decisionali per la formazione della politica agricola comune e la definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica. Partecipazione all'elaborazione di programmi di cooperazione internazionale e relativa attuazione per la parte di competenza. Attività concernenti contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. Esercizio delle attribuzioni statali concernenti il *Codex alimentarius* di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963. Gestione degli accordi internazionali in materia nei settori di competenza del Dipartimento. Accordi con paesi terzi;

PIUE III - Pagamenti diretti e riconoscimento degli organismi pagatori

trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede di Unione europea relativi ai sostegni diretti. Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea relativa ai sostegni diretti. Analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione del primo pilastro della PAC, compreso l'andamento della spesa. Adempimenti, in sede europea e nazionale, relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo FEAGA e monitoraggio dell'evoluzione dei relativi flussi di spesa. Riconoscimento degli organismi pagatori, pre-

visti dalla normativa dell'Unione europea, e supervisione sull'attività dei medesimi. Partecipazione, in sede di Unione europea, ai lavori del Comitato dei fondi agricoli per la parte di competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Coordinamento delle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR. Rapporti con l'OLAF per il coordinamento delle comunicazioni riguardanti le irregolarità riscontrate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune. Attività connesse con le funzioni del Parlamento nazionale nelle materie di competenza della Direzione;
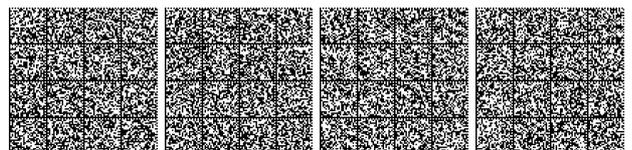
PIUE IV - Produzioni vegetali e questioni orizzontali PAC

trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede di Unione europea relativi alle questioni orizzontali dell'OCM Unica. Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea relativi all'OCM Unica. Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per le tematiche relative alle produzioni vegetali e dei bachi da seta, con l'esclusione di ortofrutta, florovivaismo, olio d'oliva e produzioni vitivinicole. Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione UE in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per i settori di competenza;

coordinamento, per i settori di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale. Analisi e monitoraggio dei mercati agricoli e coordinamento dell'attuazione nazionale della regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati;

PIUE V - Ortofrutta e olio di oliva

trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per i settori ortofrutta, florovivaismo e olio d'oliva;

predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per i settori di competenza. Gestione dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori di ortofrutta previsti dalla OCM. Coordinamento, per i settori di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale. Funzioni connesse con l'attività del Consiglio oleicolo internazionale (COI). Analisi e monitoraggio dei mercati agricoli e coordinamento dell'attuazione nazionale della regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati;

PIUE VI - Settore produzioni animali

trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroalimentari per il settore delle produzioni animali, incluso il settore lattiero-caseario. Predisposizione, in raccordo con il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare, per il settore di competenza. Coordinamento, per il settore di competenza, dell'attività svolta in materia di mercati dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione UE ed esecuzione degli obblighi europei riferibili al livello statale. Elaborazione e gestione programmi europei e nazionali di sostegno al settore apistico. Attività connesse alla classificazione delle carcasse bovine e suine e alla deroga alla timbratura delle uova da cova e autorizzazione agli incubatoi. Analisi e monitoraggio dei mercati agricoli e coordinamento dell'attuazione nazionale della regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati.

4. La Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) si avvale di una Segreteria, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. La Segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il direttore generale nelle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e la stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione. Svolge i compiti relativi all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale.

La Direzione generale è autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea; in tale funzione è supportato dagli uffici competenti per materia.

La Direzione generale è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

DISR I - Infrastrutture irrigue e di bonifica

programmazione in materia di infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale e della politica di gestione della risorsa acqua a fini irrigui e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Interventi per la razionalizzazione del sistema logistico irriguo nazionale. Attuazione programmi di irrigazione di livello nazionale. Accordi di programma quadro nel settore idrico. Impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue. Coordinamento degli strumenti di attuazione delle norme di tutela qualitativa e quantitativa delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per l'uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura;
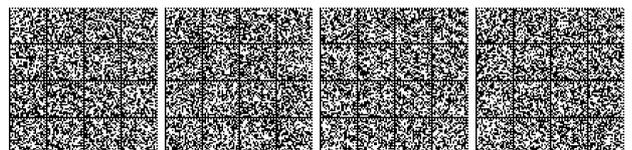
DISR II - Programmazione sviluppo rurale

trattazione, cura e rappresentanza degli interessi nazionali in materia di sviluppo rurale e di aiuti di Stato in agricoltura, elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia, in coerenza con la Politica agricola comune (PAC), con le altre politiche dell'Unione europea, con le altre politiche nazionali e connessi rapporti con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni nazionali e le regioni. Gestione dei procedimenti di attuazione della regolamentazione dell'Unione europea di competenza della Direzione generale. Gestione riguardante il credito agrario;

politiche in favore dell'imprenditoria in agricoltura, del ricambio generazionale e delle strutture aziendali. Coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile. Adempimenti connessi ai contratti agrari e alla ricomposizione fondiaria. Dismissione dei terreni demaniali, prevista dall'art. 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 47. Politiche e incentivi fiscali nel settore agricolo e rurale. Adempimenti connessi alla programmazione e attuazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea, di cui al regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009». Competenze sugli usi civici;

DISR III - Agricoltura e ambiente

elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente, con particolare riferimento alla condizionalità, alla biodiversità di interesse agrario, alle emissioni, alla montagna, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea e connessi rapporti con le regioni. Tutela del paesaggio rurale, in attuazione delle linee programmatorie definite dalla Politica agricola comune e Coordinamento dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale. Attività di controllo e monitoraggio del consumo di superficie agricola nazionale. Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agricoltura sociale. Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di consulenza alle aziende agricole. Rapporti con gli ordini professionali degli agronomi e dei periti agrari. Indirizzo e coordinamento delle politiche in favore della meccanizzazione e della prevenzione degli infortuni in agricoltura e rapporti con i relativi enti e istituzioni. Adempimenti connessi all'attuazione delle regole tecniche relative alla produzione integrata ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. Coordinamento degli strumenti di attuazione delle norme di tutela qualitativa delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per l'uso sostenibile della risorsa idrica in agricoltura. Direttiva nitrati. Analisi dei profili relativi alla pluriattività in raccordo con il Dipartimento del turismo;

DISR IV - Ricerca e sperimentazione

programmazione ed indirizzo della ricerca nazionale, nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, in coerenza con la programmazione UE. Contributi per la ricerca nel settore agroalimentare e forestale svolta da enti pubblici di ricerca nazionali, da università ed organismi pubblici e privati con scopi statutari di ricerca, anche con la partecipazione di imprese del settore, attraverso bandi, sportello o affidamento diretto. Trasferimento risorse finanziarie a favore del consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria per spese di natura obbligatoria e di funzionamento. Valutazione, approvazione e gestione dei programmi annuali del consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria concernenti interventi strutturali, acquisto di attrezzature e strumenti di formazione. Indirizzo e coordinamento della ricerca nei settori agricolo, agroalimentare e forestale e connessi rapporti con le istituzioni, comunitarie e internazionali. Indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare. Promozione dell'innovazione e trasferimento dei risultati della ricerca. Studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione. Gestione dei progetti speciali di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. Studi, ricerche e divulgazione risultati. Coordinamento attività relative all'attuazione di una rete di collegamento tra i gruppi operativi e il Partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura»;

DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali

adempimenti connessi alla gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci. Coordinamento e gestione della disciplina nazionale e dell'Unione europea in materia di fertilizzanti. Coordinamento e gestione della disciplina nazionale e comunitaria in materia sementiera e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante da frutto, della vite e delle piante ortive, regolazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, tenuta dei registri nazionali delle varietà e aggiornamento dei corrispondenti cataloghi dell'Unione europea, ad eccezione delle specie forestali; accertamento dei requisiti tecnici in materia di privative per nuove varietà vegetali; gestione degli adempimenti relativi alla commissione brevetti. Disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare;

DISR VI - Gestione crisi in agricoltura

adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, degli strumenti per fronteggiare le situazioni di crisi nel settore agricolo, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari. Attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attività agricola. Gestione delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle

coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici. Gestione misure nazionali cofinanziate dall'Unione europea nel medesimo settore;

DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

adempimenti di competenza connessi all'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. Libri genealogici e registri anagrafici del bestiame, relativi controlli funzionali, programmi di selezione e miglioramento genetico del bestiame. Valorizzazione settore equino e connessi rapporti con la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Sistemi di etichettatura delle carni con informazioni facoltative. Attuazione adempimenti di competenza connessi al miglioramento delle condizioni di benessere animale e rapporti con i servizi veterinari del Ministero della salute.

Art. 2.

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, con acronimo «DIQPAI», è articolato in tre direzioni generali:

a) Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con acronimo «PQAI»;

b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con acronimo «PEMAC»;

c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, con acronimo «AGRET».

2. Il Dipartimento, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale di una Segreteria con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Capo del Dipartimento nelle funzioni di coordinamento degli uffici del Dipartimento e supporto alle relazioni con gli uffici di diretta collaborazione, supporta il capo dipartimento attraverso il coordinamento delle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici e la stipula di accordi su materia di competenza del Dipartimento. La Segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il Capo Dipartimento nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa.

3. La Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (PQAI) si avvale di una Segreteria, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. La Segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il direttore generale nelle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e la stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione.

La Direzione generale è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PQAI I - Agricoltura biologica e sistemi di qualità alimentare nazionale e affari generali

disciplina generale e coordinamento in materia di attività agricole ecocompatibili. Trattazione, cura e rappresentanza in sede di Unione europea e nazionale degli interessi agricoli ed agroindustriali in materia di agricoltura biologica. Predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica. Gestione del fondo per la ricerca in agricoltura biologica. Disciplina generale, coordinamento e gestione dei sistemi di qualità alimentare nazionale. Disciplina generale, coordinamento e gestione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata, fatte salve le competenze attribuite all'ufficio DISR - III. Amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento ordinario della Direzione generale. Esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'art. 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199 per le materie di propria competenza. Educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione istituzionali nelle scuole. Attuazione del programma «frutta nelle scuole»;

PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione

elaborazione delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, dell'organizzazione e integrazione dei mercati. Esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, nel rispetto delle attribuzioni regionali e fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute. Riconoscimento e sostegno delle associazioni nazionali e delle organizzazioni di produttori agricoli. Gestione dei piani di settore, anche in coordinamento con gli altri dipartimenti. Attuazione delle politiche per lo sviluppo delle filiere agro-energetiche e no-food e per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo, alimentare e filiere minori. Attuazione delle norme nazionali in materia di tracciabilità delle biomasse a fini energetici, ed attuazione delle norme dell'Unione europea in materia di sostenibilità delle filiere agro-energetiche. La valorizzazione dei prodotti agricoli - ad esclusione dei progetti di valorizzazione dei prodotti agricoli tipici - progetti speciali promozionali e connesse attività creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito nazionale,
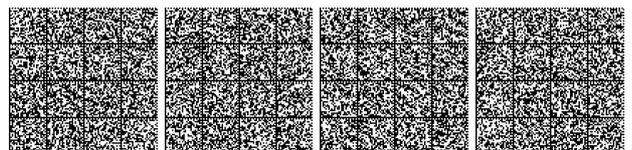
dell'Unione europea e internazionale. Disciplina generale e coordinamento, per quanto di competenza, in materia di informazioni al consumatore, conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011. Esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura per quanto non di competenza del Ministero del lavoro; problematiche del lavoro nel mercato agricolo;

PQAI III - Politiche di filiera

elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza. Borse merci e borsa merci telematica e rapporti con le Camere di commercio. Gestione degli strumenti e interventi di regolazione del mercato;

PQAI IV - Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli

disciplina generale e coordinamento in materia di qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli, ai sensi della normativa dell'Unione europea. Schemi di certificazione nazionali e comunitari. Attuazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di indicazioni geografiche. Disciplina della commercializzazione dei prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche anche in relazione alla lotta alla contraffazione. Disciplina generale e coordinamento, per quanto di competenza, in materia di tracciabilità delle produzioni agricole e alimentari. Disciplina e gestione dei consorzi di tutela e promozione delle indicazioni geografiche e dei sistemi di qualità certificata. Elaborazione e attuazione delle politiche nazionali del settore vitivinicolo di qualità. Supporto organizzativo - logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238. Il completamento del progetto speciale di valorizzazione dei prodotti tipici agricoli, di cui alla delibera CIPE n. 132/1999 e alla legge n. 122/2001, il completamento delle attività previste in attuazione dei contributi a favore delle produzioni mediterranee di qualità ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 2, lettera *c)* della legge n. 231/2005. Attuazione della misura Promozione sui mercati dei paesi terzi prevista dall'OCM vino, in raccordo con il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale. Le azioni organiche promozionali agricole e della pesca, differenti da quelle sopra citate, finanziate dalla gestione commissariale dell'*ex* Agensud;

PQAI V - Politiche di sviluppo dell'ippica e rapporti con le società di corse

definizione delle linee di sviluppo dell'ippica. Promozione dell'ippica e politiche di comunicazione relative alla filiera ippica. Gestione dei canali TV e della sezione ippica del portale istituzionale web del Mipaaf. Gestione delle attività concernenti le immagini televisive delle competizioni abbinate alle scommesse sulle corse dei cavalli con l'estero. Gestione dei rapporti con le società di corse e con gli organismi associativi e gestione dell'eventuale relativo contenzioso. Attività di competenza del Ministero connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli;

PQAI VI - Libri genealogici e benessere animale del cavallo sportivo

attività inerenti alla tutela del benessere animale; attività di prevenzione e di contrasto al doping su cavalli e cavalieri, fantini e guidatori nonché tenuta del registro, nella parte relativa ai veterinari addetti ai controlli antidoping ed alle attività identificative. Rapporti con i laboratori di analisi. Organizzazione e funzionamento Segreteria tecnica Mipaaft/FISE secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della salute del 21 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Sviluppo dell'allevamento e definizione dei piani allevatoriali. Gestione dei Libri genealogici ed *import-export* del trottatore italiano, del purosangue inglese e del cavallo da sella italiano. Implementazione dell'anagrafe equina per il cavallo sportivo. Pagamento delle provvidenze all'allevamento;

PQAI VII - Corse e manifestazioni ippiche

abilitazioni degli operatori all'esercizio dell'attività ippica. Programmazione delle corse e delle manifestazioni ippiche. Tenuta del registro nella parte dei funzionari di gara delle corse al trotto e galoppo e dei giudici del Sella. Coordinamento nomina e pagamento degli addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche. Gestione delle corse trotto e galoppo e delle manifestazioni sella. Gestione del palinsesto tecnico relativo alle corse. Gestione delle risorse e dei dati relativi alle corse. Gestione della giustizia sportiva e contenzioso relativo agli operatori ippico. Pagamento dei premi al traguardo.

4. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) si avvale di una Segreteria, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. La Segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il direttore generale nelle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e la stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione.

La Direzione generale è autorità di gestione per i programmi FEP e FEAMP cofinanziati dall'Unione europea e, in tale funzione, è supportata dagli uffici competenti per materia.

La Direzione generale è articolata negli uffici dirigenziali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PEMAC I - Ricerca scientifica e affari generali

controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ricerca scientifica applicata al settore della pesca marittima e dell'acquacoltura. Attività ai sensi del regolamento (CE) 25 febbraio 2008, n. 199 in materia di raccolta, gestione e uso dei dati alieutici. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura. Interazioni pesca-ambiente marino. Affari generali e
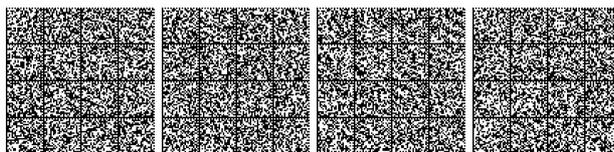
rapporti con il Dipartimento. amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al funzionamento della Direzione generale. Coordinamento delle questioni giuridiche e del contenzioso attinente l'attività degli uffici della Direzione generale;

PEMAC II - Rapporti internazionali e con l'Unione europea

attività in sede europea concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura. Attività in ambito internazionale concernenti istituzioni, organizzazioni, ed enti del settore (ICCAT, FAO, CGPM, OCSE ecc.). Accordi con paesi terzi. Misure connesse alla politica dei mercati;

PEMAC III - Conservazione delle risorse e regolamentazione nazionale

attività di coordinamento e gestione, in ambito nazionale, in materia di conservazione delle risorse e delle misure tecniche relative all'attività di pesca marittima. Piani di gestione. Funzioni amministrative concernenti le licenze di pesca. Archivio della flotta. Pesca ricreativa e sportiva. Tutela, valorizzazione, tracciabilità e qualità dei prodotti ittici. Attività connesse alla realizzazione degli adempimenti nazionali attinenti il regolamento (CE) n. 1224/2009. Attuazione delle misure previste dalla legislazione europea e nazionale in materia di controlli attinenti alla pesca;

PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali

programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura e relative misure attuative. Aiuti di stato in materia di pesca e acquacoltura. Misure socio-economiche e gestione del fondo per il credito peschereccio. Adempimenti nazionali relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea destinati alla pesca e all'acquacoltura (Fondo europeo per la pesca e nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca).

5. La Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali (AGRET) si avvale di una Segreteria, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva direttoriale annuale, in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. La Segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il direttore generale nelle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e la stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione, nonché attività di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Direzione è articolata negli uffici dirigenziali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

AGRET I - Contratti della Direzione generale, logistica e affari generali

attività di amministrazione e cura degli affari di carattere generale. Rilevazione fabbisogni finanziari e di beni e servizi. Ufficio acquisti e gare strumentali al funzionamento dell'amministrazione. Gestione unificata delle risorse e delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità del Ministero e connessi adempimenti amministrativo-contabili. Ufficio del consegnatario e del cassiere. Logistica e servizi comuni. Adempimenti amministrativi connessi alla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero. Gestione beni patrimoniali ed inventario. Bollettino Ufficiale del Ministero.

AGRET II - SIAN, coordinamento ICT e informazione

gestione dei servizi a supporto degli uffici del Ministero forniti nell'ambito del S.I.A.N. Valorizzazione del patrimonio informatico in agricoltura; servizi amministrativi e tecnologici al mondo agricolo. Coordinamento dei siti internet e intranet del Ministero. Attività per l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione. Rilascio di credenziali SPID e tessere AT elettroniche al personale dell'amministrazione. Compiti previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Attività concernenti i requisiti dei sistemi informatici. Acquisizione dei prodotti *hardwar*e e *software* e relativa attività di assistenza tecnica. Coordinamento dei servizi di telecomunicazione fissa e mobile. Gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico, dell'accesso civico e supporto alla comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete internet. Gestione, dell'ufficio passi, dei servizi telefonici degli uffici ad essi connessi, nonché dei servizi postali ministeriali;

AGRET III - Politiche culturali, rapporti con le regioni e gli enti territoriali formazione, e polo bibliotecario dell'Agricoltura italiana.

centro di documentazione e delle attività culturali. Attività di formazione e aggiornamento professionale. Gestione delle attività di ricerca e di alta formazione in economia e politica agraria. Gestione delle attività di formazione previste nell'ambito di accordi con altri Ministeri ed istituzioni. Rapporti con scuola e università. *Stages* presso il Ministero. Rapporti con la Scuola nazionale dell'amministrazione. Benessere organizzativo. Attività assistenziali e sociali. Vigilanza sul CRAL Mipaaft. Politiche per la valorizzazione della professionalità. Lavoro agile (*Smart Working*) supporto alle attività del Comitato unico di garanzia (CUG). Rapporti con le regioni e gli enti territoriali. Individuazione, elaborazione e gestione di progetti nazionali e dell'Unione europea nei settori di competenza dell'ufficio. Gestione della Biblioteca ministeriale e polo interbibliotecario dell'agricoltura italiana;

AGRET IV - Supporto giuridico e contenzioso - Ufficio procedimenti disciplinari

supporto giuridico e legale agli uffici della Direzione e al direttore generale. Istruzione e gestione del contenzioso sulle materie della Direzione generale. Ufficio unico recupero crediti erariali. Attività di vigilanza e di ispezione interna, comprese le funzioni di servizio ispettivo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 286. Rapporti con la Corte dei conti nelle materie di competenza della Direzione generale. Pagamento delle spese per lite afferenti alla Direzione generale;

nell'ambito delle competenze dell'ufficio, opera l'Organo collegiale per i procedimenti disciplinari del Ministero, costituito dal dirigente *pro tempore* dell'AGRET IV nonché da altri due componenti, nominati dal direttore generale dell'AGRET, e con il compito di avviare, istruire e concludere i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

AGRET V - Gestione risorse umane

trattamento giuridico del personale dei ruoli del Ministero; Attività di valutazione del fabbisogno di personale. Reclutamento e concorsi. Mobilità. Anagrafe delle prestazioni e rilevazione del conto annuale. Trattamento economico fisso ed accessorio del personale in servizio e gestione del trattamento di quiescenza del personale. Relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa.

AGRET VI - Programmazione, bilancio, contabilità economica, vigilanza enti

coordinamento e programmazione delle attività della Direzione generale. Rapporti con il Dipartimento. Armonizzazione dei bilanci contabili. Predisposizione d'intesa con gli altri dipartimenti, del bilancio di previsione, della legge di assestamento, delle variazioni di bilancio e predisposizione delle relazioni finanziarie per il Ministero dell'economia e delle finanze. Coordinamento del bilancio per l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa. Contabilità analitica per centri di costo; *budget* di previsione e monitoraggio dei costi. Predisposizione delle relazioni economiche per il Ministero dell'economia e delle finanze. Vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attività di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e sulle gestioni di ammasso. Supporto all'organismo indipendente di valutazione delle *performance* di cui al decreto legislativo n. 150/2009 con funzioni di coordinamento per la raccolta dei dati nonché delle schede di valutazione dei dirigenti come previsto dal manuale della *performance*. Supporto alla formazione della direttiva annuale del Ministro sull'azione amministrativa.

Art. 3.

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF.

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, con acronimo «ICQRF», è articolato:

a livello centrale in due direzioni generali:

a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore «VICO»;

b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari «PREF»;

a livello territoriale in dieci uffici e quattro laboratori di livello dirigenziale non generale.

2. Il Dipartimento, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale di una Segreteria con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Capo del Dipartimento nelle funzioni di coordinamento degli uffici del Dipartimento e supporto alle relazioni con gli uffici di diretta collaborazione, supporta il capo dipartimento attraverso il coordinamento delle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici e la stipula di accordi su materia di competenza del Dipartimento. La segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il capo Dipartimento nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa.

3. La Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore (VICO) si avvale di una Segreteria, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. La segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il direttore generale nelle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e la stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione.

La direzione è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

Vico I - Autorizzazione strutture di controllo

valutazione e riconoscimento delle strutture di controllo delle produzioni DOP, IGP, STG e delle produzioni biologiche; approvazione dei piani di controllo e tariffari;

comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento del turismo;

Vico II - Sanzioni

procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli;

Vico III - Bilancio

gestione dei capitoli di bilancio dell'Ispettorato; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attività contrattuale; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; trattamento economico accessorio del per-

sonale dell'Ispettorato; tenuta della contabilità economico-analitica; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; coordinamento dell'attività di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici territoriali e i laboratori;

Vico IV - Formazione specifica e mobilità

mobilità del personale dell'ispettorato; supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione collettiva integrativa; formazione specifica per il personale dell'ispettorato; procedure selettive per il conferimento di borse di studio; esame convenzioni con università per lo svolgimento di tirocini *curriculari* presso l'ICQRF.

4. La Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari (PREF) si avvale di una Segreteria, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. Attività di protezione, anche a livello internazionale e sul *web*, dei prodotti agroalimentari a indicazione geografica, ivi compresi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. La Segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il Direttore generale nelle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e la stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione.

La direzione è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

PREF I - Programmazione e analisi del rischio

programmazione delle attività istituzionali svolte dagli uffici territoriali e dai laboratori; monitoraggio e valutazione delle attività di controllo e vigilanza svolte dagli uffici territoriali e dai laboratori; supporto all'Ispettore generale capo per l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e per la valutazione dei relativi risultati; supporto al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca per l'organizzazione e il funzionamento del sistema informativo dell'Ispettorato; gestione banche dati per l'espletamento dell'attività ispettiva; attività di studio dei fenomeni fraudolenti e analisi del rischio di commissione frodi; procedure per l'espletamento delle attività ispettive; promozione e coordinamento di azioni di controllo di particolare rilevanza, anche in concorso con altri organismi di controllo; espletamento indagini di polizia giudiziaria su delega della magistratura o d'iniziativa.

PREF II - Vigilanza organismi controllo e certificazione

indirizzo, coordinamento e svolgimento dell'attività di vigilanza, svolta dagli uffici territoriali, sugli organismi pubblici e privati di controllo e certificazione operanti nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata; in collaborazione con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attività di vigilanza svolta a livello nazionale; gestione del Comitato nazionale di vigilanza, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 febbraio 2012; realizzazione e amministrazione della banca dati necessaria allo svolgimento dell'attività del Sistema nazionale di vigilanza, di cui all'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale 16 febbraio 2012.

PREF III - Indirizzo e coordinamento attività ispettiva

indirizzo e coordinamento dell'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali; audit interno; relazioni con altri organismi di controllo nazionali ed internazionali; rapporti con gli uffici dei Dipartimenti del Ministero e di altre amministrazioni in materia di controlli ispettivi. Monitoraggio della legislazione nazionale e comunitaria nei settori istituzionali di competenza dell'Ispettorato; consulenza tecnico-normativo in relazione all'attività ispettiva svolta dagli uffici territoriali dell'Ispettorato; consulenza giuridica agli uffici nella materia di competenza dell'Ispettorato;

PREF IV - Indirizzo e coordinamento attività analitica. Gestione del laboratorio centrale.

indirizzo, coordinamento e vigilanza tecnica sull'attività svolta dai laboratori; indirizzo, monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attività di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; promozione di prove interlaboratorio; direzione e gestione del laboratorio centrale di Roma, deputato all'espletamento delle analisi di revisione ai sensi dell'art. 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

5. Gli uffici territoriali, di livello dirigenziale non generale, quali unità organizzative complesse con competenza regionale o interregionale, hanno competenze di programmazione generale delle attività sul territorio di loro competenza, nel quadro delle direttive impartite ai sensi degli artt. 4 e 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nella gestione delle risorse finanziarie assegnate agli uffici dirigenziali stessi ed alla vigilanza in funzione della verifica del raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi assegnati ai dirigenti nel quadro delle direttive predette. Essi sovraintendono anche a diciannove uffici di livello non dirigenziale, denominati uffici di area.

Gli Uffici territoriali sono i seguenti:

1. «ICQRF nord - ovest», con sede a Torino, avente competenza territoriale sulle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. L'ufficio sovraintende agli uffici d'area di Asti e Genova;

2. «ICQRF Lombardia», con sede a Milano, avente competenza territoriale sulla Regione Lombardia; l'ufficio sovraintende all'ufficio d'area di Brescia;

3. «ICQRF nord - est», con sede a Susegana (TV), avente competenza territoriale sulle Regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; l'ufficio sovraintende agli uffici d'area di Verona, Udine e San Michele all'Adige, nonché al Laboratorio di Conegliano/Susegana;

4. «ICQRF Emilia Romagna e Marche», con sede a Bologna, avente competenza territoriale sulla Regione Emilia Romagna e Marche; l'ufficio sovraintende agli uffici d'area di Modena e Ancona;

5. «ICQRF Toscana e Umbria», con sede a Firenze, avente competenza territoriale sulle Regioni Toscana e Umbria; l'ufficio sovraintende agli uffici d'area di Pisa e Perugia;

6. «ICQRF Italia centrale», con sede a Roma, avente competenza territoriale sulle Regioni Lazio e Abruzzo; l'ufficio sovraintende all'ufficio d'area di Pescara;

7. «ICQRF Italia meridionale», con sede a Napoli, avente competenza territoriale sulle Regioni Campania e Calabria; l'ufficio sovraintende agli uffici d'area di Salerno, Cosenza e Lamezia Terme;

8. «ICQRF Italia sud - est», con sede a Bari, avente competenza territoriale sulle Regioni Puglia, Molise e Basilicata; l'ufficio sovraintende agli uffici d'area di Lecce, Potenza e Campobasso;

9. «ICQRF Sicilia», con sede a Palermo, avente competenza territoriale sulla Regione Sicilia; l'ufficio sovraintende all'ufficio d'area di Catania;

10. «ICQRF Sardegna», con sede a Cagliari, avente competenza territoriale sulla Regione Sardegna; l'ufficio sovraintende all'ufficio d'area di Sassari.

7. I Laboratori sono i seguenti:

1. laboratorio di livello dirigenziale non generale di Modena;

2. laboratorio di livello dirigenziale non generale di Perugia;

3. laboratorio di livello dirigenziale non generale di Salerno;

4. laboratorio di livello dirigenziale non generale di Catania;

5. laboratorio d'Area di livello non dirigenziale di Conegliano/Susegana quale sede distaccata dell'Ufficio ICQRF nord - est;

6. Laboratorio centrale di Roma, nell'ambito dell'Ufficio PREF IV.

Art. 4.

Dipartimento del turismo

1. Il Dipartimento del turismo con acronimo «DIPTUR», è articolato in due direzioni generali:

a. Direzione generale delle politiche del turismo, con acronimo «DGTUR»;

b. Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, con acronimo «DIFORT»;

2. Il Dipartimento si avvale di una segreteria con compiti di assistenza tecnico- amministrativa al Capo del Dipartimento nelle funzioni di supporto alle relazioni con gli uffici del Dipartimento e supporto alle relazioni con gli uffici di diretta collaborazione, di controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 nonché per le attività di comunicazione istituzionale svolte dal Capo del Dipartimento.

3. La Direzione generale delle politiche del turismo si avvale di una Segreteria, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nei rapporti con il Dipartimento svolge attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione, nel processo di valutazione dei dirigenti e nell'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa. La segreteria svolge le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e supporta il direttore generale nelle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale e la stipula di accordi e contratti su materia di competenza della Direzione.

La Direzione è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

TUR I - Affari generali e coordinamento delle politiche del turismo

supporto al Capo Dipartimento per la pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e le imprese turistiche; elaborazione di linee di indirizzo, in raccordo con la Direzione generale competente in materia di vigilanza enti, e attività convenzionali con ENIT, per l'attuazione dei piani pluriennali in materia di turismo; gestione della funzione statistica di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati; valorizzazione del patrimonio informativo del turismo; creazione base dati e analisi dei flussi turistici, in collaborazione con le regioni, Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non; monitoraggio dell'andamento dei mercati negli ambiti di attività del Ministero, conformemente al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25/2019; attività di assistenza e supporto alle regioni e agli enti locali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

TUR II - Promozione dell'attività turistica

sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica dei territori; attività di regolazione delle imprese turistiche in raccordo con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali; elaborazione *standard* minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche; supporto alle attività del Comitato permanente per la promozione del turismo; sviluppo delle politiche di sostegno ai soggetti diversamente abili; elaborazione e coordinamento del piano di comunicazione istituzionale del Ministero e definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del *made in Italy*;

TUR III - Gestione misure di sostegno all'attività turistica

attività relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e società vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; coordinamento della partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori in
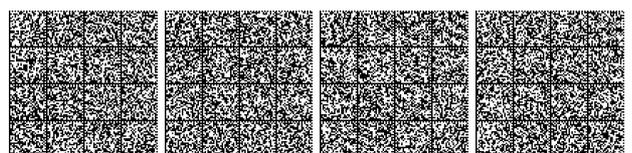
occasione di eventi internazionali; sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno alle imprese e agli agriturismi e stabilimenti termali, ivi compresa la concessione del credito d'imposta specifico; gestione del Fondo nazionale di garanzia, dei Fondi CIPE, del Fondo sviluppo e coesione nonché ulteriori risorse rinvenienti da altre norme di legge; attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali; gestione del Fondo buoni vacanza e del Fondo nazionale di garanzia e altre attività di assistenza e tutela dei turisti;

TUR IV - Promozione internazionale dell'attività turistica

coordinamento e aggiornamento del sistema informatico di assistenza e di catalogazione per le imprese di viaggio e turismo-Infotrav; cura la partecipazione alle attività internazionali in materia di turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO), in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché alle attività di elaborazione delle normative comunitarie; gestione delle attività ministeriali in sede UNESCO, con particolare riferimento ai siti dichiarati patrimonio materiale o immateriale dell'umanità.

4. La Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste si avvale di una Segreteria di direzione, con compiti di assistenza tecnico-amministrativa al Direttore generale per i rapporti con il Dipartimento di appartenenza e, ove previsto, con gli altri dipartimenti e le altre Direzioni generali del Ministero; la Segreteria svolge, altresì, attività di supporto nelle funzioni di coordinamento degli uffici della Direzione.

La Direzione è articolata negli uffici dirigenziali non generali di seguito elencati con le relative attribuzioni:

DIFORT I - Affari generali e attività venatoria

affari generali e supporto al direttore generale per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il processo di valutazione dei dirigenti e l'attività di formazione della direttiva annuale in attuazione della direttiva del Ministro sull'azione amministrativa, per le attività concernenti il controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, per il coordinamento delle questioni giuridiche e normative attinenti l'attività degli uffici della Direzione generale, per la stipula di accordi e contratti su materie di competenza della Direzione; amministrazione e gestione dei capitoli di bilancio affidati o relativi al funzionamento della Direzione generale in raccordo con gli altri uffici della Direzione; attività in materia venatoria e di riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 157/1992;

DIFORT II - Rappresentanza internazionale e coordinamento politiche nazionali forestali e della montagna

trattazione, tutela e rappresentanza degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, anche ai fini della valorizzazione turistica; coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali attraverso l'elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna in coerenza con la politica agricola comune, in raccordo con gli altri uffici del Ministero, anche con riferimento al dissesto idrogeologico, alla prevenzione selvicolturale degli incendi, alla mitigazione e all'adattamento dei cambiamenti climatici, alla strategia forestale e con le altre politiche nazionali e dell'Unione europea; supporto all'attuazione delle misure forestali nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale, anche per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane; elaborazione delle linee di indirizzo e coordinamento delle statistiche del settore forestale nazionale, anche mediante coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali, le regioni, l'unità CUFA dell'Arma dei Carabinieri, l'istituto nazionale di statistica e gli enti pubblici e privati di ricerca nazionali; adempimenti connessi alla quantificazione e qualificazione del patrimonio forestale, al monitoraggio del relativo stato di salute e funzionalità, alla rappresentazione cartografica della copertura forestale nazionale; adempimenti attuativi della regolamentazione dell'Unione europea in materia di politica forestale di competenza della Direzione generale, in collaborazione con gli altri uffici della Direzione medesima; elaborazione e coordinamento delle linee di sviluppo delle politiche dell'economia della montagna e del paesaggio rurale al fine della promozione dello sviluppo turistico dei territori, anche in raccordo con la Direzione generale dello sviluppo rurale;

DIFORT III - Sviluppo filiere forestali e territori montani

coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali e delle modalità di fruizione naturalistica dei territori in coerenza con quelle dell'Unione europea e degli accordi internazionali; coordinamento delle attività di tutela e valorizzazione dei patrimoni genetici delle specie forestali, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente e in raccordo con le strutture nazionali e internazionali di raccolta e conservazione del germoplasma; coordinamento delle attività e adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 in materia di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, nel rispetto delle normative dell'Unione europea e degli accordi internazionali; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco mediante elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, ivi comprese le attività connesse alla gestione dell'osservatorio nazionale per il pioppo e di valorizzazione della sughericoltura, delle politiche in favore del settore vivaistico forestale e delle politiche di valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, funghi e tartufi, in coerenza con quelle dell'Unione europea ed attuando i relativi adempimenti gestionali di competenza nazionale; adempimenti connessi alla commercializzazione illegale di legno, in particolare quelli relativi all'attuazione del decreto ministeriale n. 2003 del 24 maggio 2018 e del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 in qualità di autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010 in materia di controllo degli operatori della filiera legno e per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005, anche mediante coordinamento con l'Arma dei Carabinieri e con l'organismo consultivo istituito presso il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare; adempimenti relativi all'attività di certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei Carabinieri, assolvendo la funzione di autorità di certificazione CITES per contro del Ministero, con connessa competenza in materia di direttiva n. 1999/22/CE e del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73; Accordi di programma quadro nel settore forestale, gestione interventi forestali di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 132;

DIFORT IV - Valorizzazione e promozione del territorio

attività di valorizzazione delle eccellenze simbolo della qualità della vita e delle attrattive del territorio nazionale, anche in relazione alle funzioni in materia di etichettatura di cui all'art. 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico; comunicazione ed informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca, del turismo e delle altre materie di competenza del Ministero in collaborazione e coordinamento con il Dipartimento e la Direzione generale del turismo o con gli altri uffici del Ministero; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di pescaturismo e pesca sportiva, di multifunzionalità dell'impresa agricola, dell'impresa forestale e di pluriattività in agricoltura e nei territori montani, quale opportunità per sviluppare una maggiore sinergia tra attività agricole e attività legate alla valorizzazione del territorio anche per finalità turistiche, in raccordo con gli uffici competenti del Ministero; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, in raccordo con l'ENIT che ne cura l'attuazione; pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione turistica dei paesaggi rurali e montani; promozione dell'agriturismo in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, anche con mezzi televisivi e telematici, in collaborazione con la Direzione generale del turismo; adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, con particolare riguardo alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'art. 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; valorizzazione degli alberi monumentali nell'ambito delle connotazioni naturalistiche e turistiche dei territori rurali; partecipazione alle iniziative di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, promosse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per la giornata nazionale degli alberi e alla promozione della conoscenza e dell'interpretazione dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree e l'educazione civica, ambientale e forestale ai fini della conservazione della biodiversità.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni organizzative

Al fine di assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero ed in conformità all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono attribuiti ai dipartimenti i compiti di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi e quelli di organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

Art. 6.

Disposizioni finali

Il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481 è abrogato.

Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa fino al completamento delle procedure di interpello delle strutture oggetto di riorganizzazione ciascun dirigente continua a svolgere i compiti e le materie allo stesso assegnate in base agli incarichi precedentemente assegnati.

Con successivo provvedimento del direttore generale AGRET, su proposta dei capi dipartimento, verranno definiti i livelli di graduazione degli uffici sulla base di una griglia di comparazione tenuto conto dei criteri previsti dal CCNL area 1 dirigenza nonché dei limiti previsti dal CCNI 10 dicembre 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 834

19A05174

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 luglio 2019.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;

Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 124 del 29 maggio 2019;
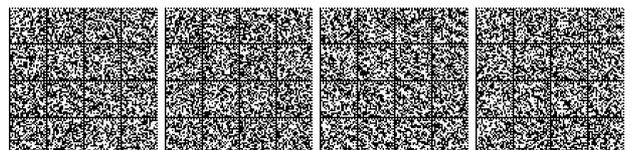
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 9 gennaio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2018;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2019, applicando la maggiorazione dello 0,9% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2019;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal mese di aprile 2019, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:

ottocentoquattordici euro e ventisette centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A05175

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2019.

Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Con il presente provvedimento si emanano disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a:

a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela (in particolare, *cfr.* articoli 17-30) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);

b) gli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) n. 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio), sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali(1).

Le disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica.

Le previsioni del decreto antiriciclaggio e degli orientamenti congiunti recepite dalle disposizioni sono caratterizzate da un notevole grado di dettaglio. Pertanto, in considerazione dei ristretti margini di discrezionalità lasciati alla disciplina secondaria, non è stata condotta, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010, un'analisi di impatto formalizzata.

Le disposizioni sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta.

I destinatari si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d'Italia si attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti.

Roma, 30 luglio 2019

Il Governatore: VISCO

(1) Gli orientamenti congiunti sono disponibili al seguente link: https://eba.europa.eu/documents/10180/1890686/Final+Guidelines+on+Risk+Factors+%28JC+2017+37%29.pdf

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
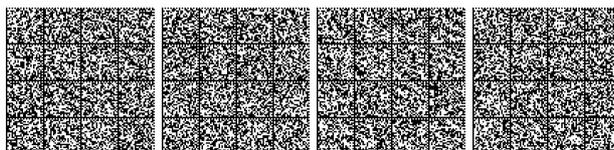
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Fonti normative

La materia è disciplinata:

- dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e, in particolare:
  - dall'art. 7, comma 1, lettera a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela;
  - dall'art. 19, comma 1, lettera a), n. 5, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di individuare forme e modalità idonee di acquisizione a distanza dei dati identificativi della clientela ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di identificazione, tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;
  - dall'art. 23, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di: i) individuare fattori di basso rischio ulteriori rispetto a quelli elencati al comma 2 del medesimo articolo, nonché il potere di stabilire misure di adeguata verifica semplificata da adottare in situazioni di basso rischio; ii) individuare la tipologia di misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad adottare in relazione a particolari tipologie di prodotti di moneta elettronica;
  - dall'art. 24, comma 4, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare fattori di rischio elevato ulteriori rispetto a quelli elencati al comma 2 del medesimo articolo nonché il potere di stabilire misure di adeguata verifica rafforzata da adottare in situazioni di rischio elevato;
  - dall'art. 27, comma 5, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di individuare tipologie operative ulteriori rispetto al credito al consumo e al leasing nelle quali l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione.

  Vengono inoltre in rilievo:

- la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- gli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee, emanati ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali.

Destinatari

Le presenti disposizioni si applicano a:

a) le banche;

b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
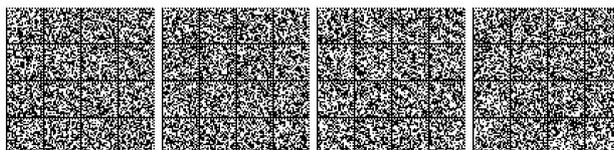
c) le società di gestione del risparmio (SGR);

d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);

f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB;

g) gli istituti di moneta elettronica;

h) gli istituti di pagamento;

i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;

j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'art. 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;

k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 del TUB;

l) i confidi ([1]);

m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'art. 111 del TUB;

n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;

o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti Disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

1) "*agenti in attività finanziaria*": gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
2) "*alto dirigente*": un amministratore o il direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale a seguire i rapporti con la clientela a rischio elevato; l'alto dirigente ha una conoscenza idonea del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui è esposto il destinatario ed è dotato di un livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni in grado di incidere su questo livello di rischio;
3) "*attività istituzionale*": l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte di un'Autorità Pubblica;
4) "*banca di comodo*": la banca (o l'intermediario finanziario che svolge funzioni analoghe ad una banca) priva di una struttura significativa nel paese in cui è stata costituita e autorizzata all'esercizio dell'attività e non appartenente ad un gruppo finanziario soggetto a un'efficace vigilanza su base consolidata;
5) "*cliente*": il soggetto che instaura o ha in essere rapporti continuativi o compie operazioni occasionali con i soggetti indicati nel paragrafo "destinatari"([2]); in caso di rapporti continuativi o di operazioni occasionali cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;

([1]) Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'art. 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

6) "*conti di passaggio*": rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

7) "*dati identificativi*": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

8) "*decreto antiriciclaggio*": il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

9) "*denaro contante*" o "*contanti*": le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

10) "*destinatari*": i soggetti a cui si applicano le presenti disposizioni, indicati nel paragrafo "destinatari";

11) "*direttiva antiriciclaggio*": la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

12) "*disposizioni in materia di controlli interni antiriciclaggio*": le "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo", adottate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019;

13) "*documento di* policy *antiriciclaggio*": il documento definito dall'organo con funzione di gestione e approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica ai sensi delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, adottate dalla Banca d'Italia il 26 marzo 2019 (cfr. Parte Prima, Sezioni II e III);

14) "*esecutore*": il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente ([3]);

15) "*finanziamento del terrorismo*": in conformità con l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: "qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette";

16) "*GAFI*": Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l'OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;

([2]) Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti Disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

([3]) I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

17) "*gruppo*": il gruppo bancario disciplinato dall'articolo 60 del TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario disciplinato dall'articolo 109 del TUB e disposizioni applicative, il gruppo previsto dall'articolo 11 del TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile e le relative società controllanti;

18) "*intermediari bancari e finanziari comunitari*": i soggetti di cui all'art. 3, paragrafi 1 e 2, della "direttiva antiriciclaggio" aventi sede in un paese comunitario;

19) "*mezzi di pagamento*": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

20) "*MoneyVal*": Comitato costituito in seno al Consiglio d'Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l'area euro-asiatica;

21) "*operazione*": l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;

22) "*operazione frazionata*": un'operazione unitaria sotto il profilo economico di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio posta in essere attraverso più operazioni singolarmente di importo inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

23) "*operazione occasionale*": un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

24) "*Orientamenti congiunti*": Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee, adottati il 26 giugno 2017, ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva antiriciclaggio, in materia di fattori di rischio che gli intermediari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati alla clientela e in materia di misure di adeguata verifica da adottare;

25) "*paesi comunitari*": paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;

26) "*paesi terzi*": paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;

27) "*paesi terzi ad alto rischio*": paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri disciplinati dagli articoli 9 e 64 della direttiva antiriciclaggio;

28) "*persone politicamente esposte (PEP)*": le persone fisiche indicate all'articolo 1, comma 2, lettera *dd)* del decreto antiriciclaggio;

29) "*pubblica amministrazione*": le amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica;

30) "*rapporti assimilabili ai conti di passaggio*": i rapporti comunque denominati intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari sui quali al cliente dell'ente rispondente è attribuita la facoltà di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di sua pertinenza;
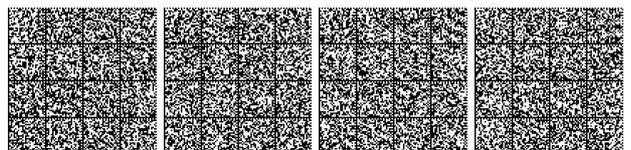
31) "*rapporto continuativo*": un rapporto di durata, che non si esaurisce in un'unica operazione, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dei destinatari;

32) "*rapporti di corrispondenza*": conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti rispondenti (es., deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);

33) "*riciclaggio*", ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio:

   a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

   b. l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

   c. l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

   d. la partecipazione a uno degli atti previsti dalle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione;

34) "*soggetti convenzionati e agenti*": gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica;

35) "*titolare effettivo*":

   a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo *sub 1*");

   b. nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo *sub 2*"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo *sub 2)* è individuato secondo i criteri previsti dagli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;

36) "*TUB*": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

37) "*TUF*": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

38) "*UIF*": l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 del decreto antiriciclaggio.
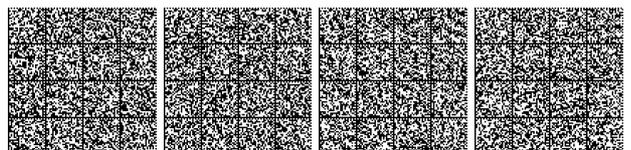
PARTE PRIMA
VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Sezione I. Il principio dell'approccio basato sul rischio

La presente Parte stabilisce i criteri generali a cui i destinatari si attengono per individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela e conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l'adeguata verifica.

In base al principio dell'approccio basato sul rischio, l'intensità e l'estensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente ([4]). I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento di *policy* antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono almeno indicate le specifiche misure (tra quelle elencate nella Sezione II e nelle Parti Terza e Quarta) di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti.

I destinatari esercitano responsabilmente la propria autonomia, considerando tutti i fattori di rischio rilevanti.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati assicurano coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche per dimostrare alle autorità che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

Sezione II. Criteri generali e fonti informative utili per la valutazione del rischio

A. Criteri generali

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ([5]) i destinatari considerano i criteri generali previsti dall'articolo 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio, che fanno riferimento alle caratteristiche del cliente, alla sua condotta e alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo.

1. Criteri generali di valutazione concernenti il cliente

Nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, i destinatari considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore. I destinatari valutano l'ambito di attività e le caratteristiche del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore, nonché il paese o l'area geografica nei quali essi hanno la propria sede o la residenza o il domicilio o dai quali

---

([4]) L'approccio basato sul rischio può essere esercitato nei limiti fissati dall'ordinamento. In nessun caso esso può essere invocato dai destinatari a giustificazione di condotte che si traducano in inadempimento di obblighi puntualmente definiti da previsioni di legge o dalle presenti disposizioni. Tra questi rientrano gli obblighi di congelamento previsti nei confronti di soggetti inseriti nelle liste comunitarie, emanate anche in attuazione delle Risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per il contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Ne consegue che non sarà possibile instaurare o mantenere un rapporto d'affari con soggetti inclusi in queste liste, se non nei limiti e alle condizioni tassativamente previste.

([5]) I fattori di rischio da prendere in considerazione per il contrasto al finanziamento del terrorismo spesso si sovrappongono a quelli relativi al contrasto del riciclaggio; tuttavia, il finanziamento del terrorismo ha caratteristiche distinte dal riciclaggio, sia perché le somme utilizzate sono generalmente di importo più contenuto, sia in quanto l'origine delle disponibilità può anche essere lecita. I destinatari applicano i presidi previsti dalle presenti disposizioni anche in chiave di contrasto al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.
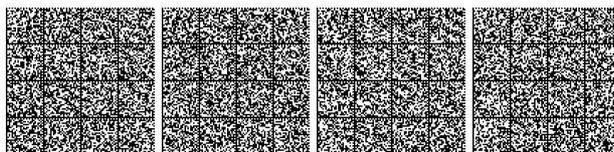
provengono i fondi ([6]); rilevano, inoltre, la localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti significativi. L'importanza dei fattori di rischio legati al paese o all'area geografica varia in relazione alla tipologia di rapporto continuativo o di operazione.

I destinatari considerano il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'apertura di rapporti continuativi ovvero del compimento di operazioni.

Nel caso di cliente diverso da una persona fisica, i destinatari considerano le finalità della sua costituzione, gli scopi che persegue, le modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché la forma giuridica adottata, soprattutto se essa presenti particolari elementi di complessità od opacità.

I destinatari verificano se il cliente e il titolare effettivo siano inclusi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo adottate dalla Commissione europea.

I destinatari si avvalgono altresì, come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle Comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF.

2. Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

I destinatari considerano la struttura del prodotto o del servizio da essi offerto, in termini di trasparenza e complessità, e i canali attraverso cui esso è distribuito. Nel valutare il rischio associato alla complessità del prodotto, del servizio o dell'operazione, i destinatari considerano l'eventuale coinvolgimento di una pluralità di parti o di paesi.

I destinatari prestano attenzione ai prodotti o servizi nuovi o innovativi, in particolare nel caso in cui, per l'offerta di questi prodotti o servizi, essi si avvalgano di nuove tecnologie o nuovi metodi di pagamento. I destinatari considerano anche se il prodotto, servizio o operazione siano normalmente associati all'utilizzo di contante e se consentano operazioni di importo elevato. I destinatari valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e del titolare effettivo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (es., la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto. In questo ambito, i destinatari possono effettuare valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica.

Con riferimento ai fattori di rischio legati ai canali di distribuzione, si rinvia alla Parte Quinta per i presidi da adottare nel caso di adeguata verifica da parte di terzi.

B. Fonti informative utili alla valutazione del rischio

I destinatari traggono informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela da ogni fonte e documento utili, tra cui: il rapporto adottato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6 della direttiva antiriciclaggio (cd. *Supranational Risk Assessment Report*); il rapporto adottato dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto antiriciclaggio contenente l'"Analisi nazionale del rischio"; le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie ([7]); documenti provenienti dalle autorità di vigilanza (quali comunicazioni e provvedimenti sanzionatori) e dalla UIF, quali, ad esempio, gli indicatori, gli schemi di anomalia e le casistiche di riciclaggio.

([6]) Ai fini della definizione del profilo di rischio del cliente, le società fiduciarie tengono conto, anche nello svolgimento del rapporto continuativo, delle caratteristiche della società in cui acquisiscono fiduciariamente una partecipazione (es., la sede, il settore operativo, l'eventuale sottoposizione a procedure concorsuali). Ai medesimi fini, in caso di intestazione fiduciaria di polizze assicurative, rileva ogni informazione utile sui beneficiari delle stesse.

([7]) Ad esempio, con riferimento alla clientela residente o con sede in Italia, informazioni utili per conoscere il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socio-economica o istituzionale e i fenomeni di
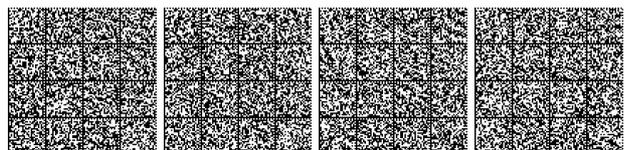
I destinatari possono, inoltre, prendere in considerazione le informazioni provenienti da istituti di statistica e da fonti giornalistiche autorevoli.

In caso di rapporti o di operazioni che coinvolgono un paese terzo, i destinatari valutano la robustezza complessiva dei presidi antiriciclaggio in essere in quel paese. A questo fine, essi possono consultare: i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI ([8]) o da analoghi organismi internazionali ([9]); l'elenco pubblicato dal GAFI dei paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP). I destinatari verificano se il paese è soggetto a sanzioni finanziarie, embargo o misure correlate al finanziamento del terrorismo o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Per l'individuazione di paesi terzi caratterizzati da un basso livello di trasparenza fiscale o da uno scarso rispetto degli obblighi fiscali, i destinatari consultano i rapporti approvati dal *Global Forum* dell'OCSE in materia di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché le valutazioni sull'impegno nello scambio automatico delle informazioni basato sul cd. "*Common Reporting Standard*".

Sezione III. Profilatura della clientela

I destinatari definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti nella Sezione II e negli Allegati 1 e 2. I diversi fattori di rischio sono ponderati sulla base della loro importanza relativa. In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dai destinatari.

L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente, applicando, se del caso, classi di rischio più elevate. L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

Se il sistema informatico è fornito da soggetti esterni, i destinatari conoscono adeguatamente il funzionamento del sistema e i criteri che determinano l'attribuzione della classe di rischio.

Per i destinatari appartenenti ad un gruppo, quando la profilatura del cliente non è accentrata, essa viene effettuata dalle singole società anche sulla base delle informazioni utilizzate dalle altre società del gruppo. Ciascuna società assume, per uno stesso cliente, il profilo di rischio più elevato tra quelli assegnati da tutte le società del gruppo. Laddove essa intenda attribuire un profilo di rischio più basso di quello assegnato da altre società del gruppo, le ragioni della scelta sono specificamente motivate per iscritto. Quando una società varia la classe di rischio di un cliente ne dà comunicazione alle altre società interessate.

A ciascuna classe di rischio i destinatari associano un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nelle diverse aree dell'adeguata verifica.

In relazione ai rapporti continuativi, i destinatari definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente in coerenza con il suo livello di rischio. I destinatari verificano la congruità della classe di rischio assegnata al ricorrere di eventi o circostanze che sono suscettibili di modificare il profilo di rischio (es., nel caso di assunzione della qualifica di PEP, di cambiamenti rilevanti dell'operatività del cliente o del titolare effettivo o della compagine societaria).

---

economia sommersa possono essere tratte dalle relazioni annuali rese: dai vari organi giudiziari in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario; dalla Direzione Nazionale Antimafia; dal Ministero dell'Interno sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia e sull'attività delle Forze di Polizia, lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e la criminalità organizzata.

([8]) La circostanza che un paese sia membro del GAFI o di analoghi organismi internazionali (es., *MoneyVal*) non costituisce di per sé una presunzione di adeguatezza del suo sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

([9]) In questo ambito, i destinatari prestano particolare attenzione alle informazioni contenute nelle seguenti parti dei rapporti di valutazione reciproca: sintesi (*executive summary*); "Risultati fondamentali" (*key findings*); valutazioni sull'osservanza delle Raccomandazioni n.10, n. 26 e n. 27 e "Risultati immediati" (*immediate outcomes*) n. 3 e n. 4.
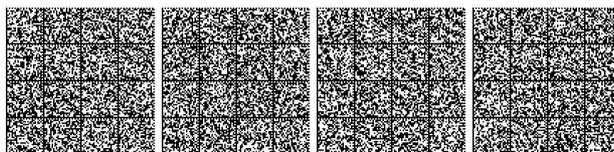
PARTE SECONDA
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;

b) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;

c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell'operazione occasionale;

e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Quando i destinatari non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione (cfr. art. 42 del decreto antiriciclaggio). Se l'impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, essi si astengono dal proseguire il rapporto. In questi casi, i destinatari valutano inoltre se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Sezione II. Ambito di applicazione

I destinatari procedono all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore.

Non è richiesta l'adeguata verifica per le attività finalizzate o connesse all'organizzazione, al funzionamento e all'amministrazione dei destinatari, tenuto conto che esse non rientrano nelle attività istituzionali proprie dei destinatari e che, nel loro svolgimento, le controparti dei destinatari si configurano come prestatori di beni o servizi su iniziativa dei destinatari stessi, piuttosto che come clienti che richiedono di instaurare un rapporto continuativo o di effettuare un'operazione occasionale (es., forniture per l'acquisizione di materiali o beni strumentali propri; acquisizione e manutenzione degli immobili ove viene esercitata l'attività istituzionale; prestazioni acquisite da liberi professionisti per consulenze) ([10]).

Le attività di adeguata verifica previste dalle lettere *a), b), c), d)* della Sezione I sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:

a) quando si instaura un rapporto continuativo;

b) quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che: (i) comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con

([10]) Sono altresì esclusi i rapporti e le operazioni, posti in essere su iniziativa del gestore, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio previsti dall'art. 1, comma 1), lettera n), del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'art. 1, comma 5-*quinquies,* del TUF. Si fa riferimento ai rapporti e alle operazioni relativi alla compravendita e all'amministrazione dei beni (mobili, immobili, titoli) nei quali le risorse della clientela sono investite.
Rientra invece nel perimetro dell'attività istituzionale l'attività di concessione di finanziamenti effettuata dai gestori che istituiscano un fondo cd. di crediti. In questi casi, il soggetto finanziato è cliente e nei suoi confronti il gestore assolve quindi agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

più operazioni frazionate; o (ii) consista in un trasferimento di fondi ([11]) superiore a 1.000 euro. I limiti di importo non si applicano, ed è quindi sempre dovuta l'adeguata verifica, per tutte le operazioni occasionali effettuate a titolo di servizio di pagamento o di emissione e distribuzione di moneta elettronica tramite agenti in attività finanziaria o "soggetti convenzionati e agenti".

Rientrano tra le operazioni occasionali anche i casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento o Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nei trasferimenti di denaro contante o titoli al portatore effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivo pari o superiore a 15.000 euro;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; i destinatari si avvalgono degli indicatori di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, in base al decreto antiriciclaggio;

d) quando sorgono dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisita (es., nel caso di mancato recapito della corrispondenza all'indirizzo comunicato o di incongruenze tra documenti presentati dal cliente o comunque acquisiti dal destinatario).

I destinatari adempiono agli obblighi di adeguata verifica nei confronti dei nuovi clienti. In relazione ai clienti già acquisiti, i destinatari svolgono nuovamente l'adeguata verifica quando opportuno, in ragione dell'innalzamento del livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Sezione III. L'identificazione del cliente e dell'esecutore

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. *a)*, del decreto antiriciclaggio, se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Con le stesse modalità i destinatari identificano i cointestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore sono altresì acquisite le informazioni relative alla sussistenza e all'ampiezza del potere di rappresentanza.

Se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica, e quindi opera attraverso le persone fisiche dotate del potere di rappresentarlo, l'identificazione si effettua nei confronti:

– del cliente, attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta e, se esistenti, degli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore. Nel caso di organizzazioni *non profit*, è acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (es., vittime di catastrofi naturali e di guerre). In caso di *trust*, i destinatari acquisiscono copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle finalità in concreto perseguite, all'identità dei beneficiari e del *trustee*, alle modalità di esecuzione del *trust* e a ogni altra caratteristica del medesimo;
– dell'esecutore, che è identificato con le stesse modalità previste per il cliente-persona fisica e per il quale sono acquisite anche informazioni circa la sussistenza del potere di rappresentanza.

([11]) Come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.
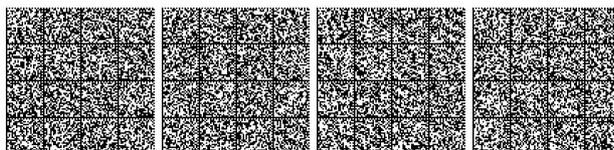
L'identificazione è effettuata in presenza del cliente ovvero – quando questi sia un soggetto diverso da una persona fisica – dell'esecutore. Quando le persone da identificare siano più di una (nel caso di cointestatari o di più esecutori), l'acquisizione dei documenti di identità può avvenire in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la cointestazione o i poteri di delega o comunque di rappresentanza.

In conformità al decreto antiriciclaggio e fermo quanto previsto dalle Sezioni VI e VII della presente Parte, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti:

1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
2) in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e della relativa normativa di attuazione, ovvero di un'identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014;
3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
4) che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare;
5) i cui dati identificativi siano acquisiti secondo le modalità individuate nella Sezione VIII per l'operatività a distanza.

Sezione IV. L'identificazione del titolare effettivo

I destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questo forniti.

All'atto dell'identificazione, i destinatari richiedono al cliente diverso da persona fisica di fornire tutte le informazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo *sub* 2).

Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l'operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione di questo soggetto e del suo eventuale titolare effettivo *sub* 2).

Fermo quanto sopra, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate nell'interesse del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo *sub* 2) del rapporto, salva diversa indicazione del cliente. All'atto della costituzione del rapporto continuativo, i destinatari assicurano che il cliente si impegni a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a quelli indicati nella Sezione 2, lettera b), della presente Parte, effettuate per conto di terzi ([12]) e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo dell'operazione. Nell'ambito del controllo costante, i destinatari valutano eventuali

([12]) Si tratta di operazioni effettuate per conto di soggetti diversi dal cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, dal titolare effettivo *sub* 2) del rapporto stesso.

elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

Se, in relazione alle situazioni concrete, vi sono molteplici titolari effettivi, i destinatari adempiono agli obblighi di identificazione in relazione a ciascuno di essi.

Sezione V. La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo

La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo ([13]) richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione ([14]).

1) Con riferimento al cliente-persona fisica e all'esecutore:

a) i destinatari accertano l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito e, per l'esecutore, accertano altresì l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale egli opera in nome e per conto del cliente.

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi sono verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso, sono registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, i destinatari accertano l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana ([15]);

b) quando, dagli accertamenti sub a), emergano dubbi, incertezze o incongruenze, i destinatari effettuano ogni ulteriore riscontro necessario a verificare i dati identificativi e le informazioni acquisiti. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

2) Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica:

a) destinatari effettuano il riscontro dei dati identificativi del cliente con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti (tra quelle indicate *infra*), di cui acquisiscono - in via autonoma o per il tramite del cliente – e conservano copie in formato cartaceo o elettronico;

b) con riferimento alla titolarità effettiva del cliente, i destinatari adottano misure proporzionate al rischio per ricostruirne, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo. A questo fine, i destinatari consultano ogni fonte informativa utile fino ad individuare, con ragionevole certezza, il titolare effettivo *sub* 2) e verificarne

---

([13]) La verifica dei dati identificativi del titolare effettivo *sub* 1) avviene mediante il confronto con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente di cui è acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.

([14]) Quando i documenti originali sono in lingua straniera, i destinatari adottano le misure necessarie per individuare il contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

([15]) A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Per i titolari dello *status* di "rifugiato" o dello *status* di "protezione sussidiaria", ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio previsti dall'art. 24 del medesimo decreto.
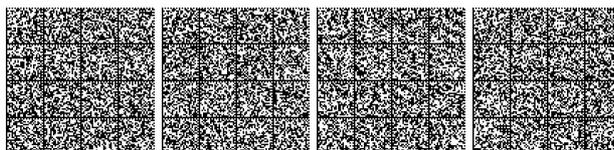
i dati, alla luce del profilo di rischio del cliente, del rapporto o dell'operazione ([16]). Ad esempio, i destinatari possono consultare l'apposita sezione del registro delle imprese prevista dall'articolo 21 del decreto antiriciclaggio ([17]).

Oltre al registro delle imprese italiano, rientrano tra le fonti affidabili e indipendenti per il riscontro dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del titolare effettivo *sub 2*):

i. gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

ii. i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della direttiva antiriciclaggio;

iii. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, anche di altri paesi comunitari; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti *web*.

I destinatari, secondo un approccio basato sul rischio, valutano l'estensione e la profondità dei riscontri da effettuare.

Sezione VI. L'acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali

I destinatari acquisiscono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto. La profondità e l'estensione delle verifiche sono correlate al profilo di rischio. I destinatari acquisiscono e valutano, in ogni caso, le informazioni concernenti:

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente.

Ulteriori informazioni da acquisire secondo l'approccio in base al rischio possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;
- la situazione economica (es., fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo, nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.

Le informazioni possono essere desunte dal rapporto ovvero richieste al cliente. I destinatari verificano la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni da essi acquisite autonomamente, anche avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in

---

([16]) In caso di cliente caratterizzato da un elevato rischio di riciclaggio si applicano gli specifici presidi previsti dalla Parte Quarta.

([17]) Di norma, le informazioni contenute nel registro delle imprese, ove disponibili, costituiscono solo una delle fonti che i destinatari consultano per l'accertamento dell'identità dei titolari effettivi.

costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché nell'instaurazione di ulteriori rapporti.

I destinatari richiedono e valutano le informazioni sullo scopo e sulla natura delle operazioni occasionali, quando rilevano, secondo un approccio in base al rischio, elementi che potrebbero configurare un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Sezione VII. Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo

I destinatari svolgono un controllo costante nel corso del rapporto continuativo per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

Nel documento di *policy* antiriciclaggio, i destinatari stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (es., quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (es., quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento è comunque effettuato quando il destinatario rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

Ove opportuno, le risultanze del controllo conducono: all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio; all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata); all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette; al congelamento dei fondi; all'astensione dall'effettuare l'operazione; alla chiusura del rapporto.

Sezione VIII. Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza

Per operatività a distanza si intende quella svolta senza la compresenza fisica, presso il destinatario, del cliente, dei dipendenti del destinatario o di altro personale incaricato dal destinatario (es., attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o informatica); quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, esso si considera presente quando lo è l'esecutore.

I destinatari pongono particolare attenzione all'operatività a distanza, in considerazione dell'assenza di un contatto diretto con il cliente o con l'esecutore. I destinatari tengono conto del rischio di frodi connesse al furto di identità. Nei casi di operatività a distanza, i destinatari:

a) acquisiscono i dati identificativi del cliente e dell'esecutore e ne effettuano il riscontro su una copia – ottenuta tramite *fax*, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;
b) effettuano riscontri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Sezione V sui dati acquisiti, secondo le modalità più opportune in relazione al rischio specifico. A titolo esemplificativo,
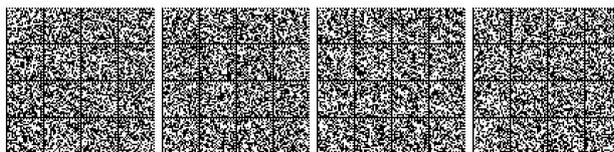
si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (*welcome call*); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico effettuato dal cliente attraverso un intermediario bancario e finanziario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri *in loco*, effettuati avvalendosi di personale proprio o di terzi.

Nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, i destinatari possono utilizzare meccanismi di riscontro basati su soluzioni tecnologiche innovative e affidabili (es., quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza;

c) individuano, nel documento di *policy* antiriciclaggio, gli specifici meccanismi di cui intendono avvalersi per effettuare le attività di riscontro *sub* b) ed illustrano le valutazioni condotte dalla funzione antiriciclaggio sui profili di rischio che caratterizzano ciascuno di questi strumenti e sui relativi presidi di sicurezza ([18]).

In alternativa a quanto previsto *sub* a), b), c), l'identificazione del cliente-persona fisica può essere effettuata dai destinatari in digitale da remoto secondo la procedura di registrazione audio/video disciplinata nell'Allegato 3.

([18]) Nella valutazione sull'affidabilità e sui rischi connessi ai meccanismi di riscontro basati su tecnologie innovative, i destinatari tengono conto, tra l'altro, delle indicazioni contenute nell'Opinione sull'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative da parte degli intermediari bancari e finanziari nel processo di adeguata verifica della clientela ("*Opinion on the use of innovative solutions by credit and financial institutions in the customer due diligence process*") adottata dall'Autorità Bancaria Europea il 23 gennaio 2018, disponibile al seguente *link:* https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Opinions/Opinion%20on%20the%20use%20of%20innovative%20solutions%20by%20credit%20and%20financial%20institutions%20(JC-2017-81).pdf.
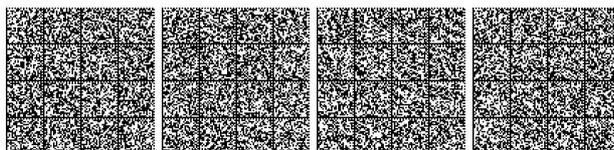
PARTE TERZA
OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Principi generali

In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i destinatari possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda.

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano in allegato (Allegato 1) i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio - corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi - e si indicano, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti per l'applicazione delle misure semplificate.

I destinatari definiscono e formalizzano, nel documento di *policy* antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono indicate almeno le misure specifiche di adeguata verifica semplificata (tra quelle indicate nella Sezione II) da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio.

I destinatari motivano adeguatamente la scelta di prendere in considerazione fattori ulteriori indicativi di un basso rischio.

Sezione II. Misure semplificate di adeguata verifica

Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione ovvero della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda, avendo riguardo a:

- la modulazione dei tempi di esecuzione delle attività per l'identificazione del cliente, dell'esecutore o del titolare effettivo. Ad esempio, i destinatari possono raccogliere i dati identificativi del cliente ovvero dell'esecutore prima dell'apertura del rapporto continuativo e rinviare fino a un massimo di trenta giorni l'effettiva acquisizione della copia del documento; in relazione a strumenti di moneta elettronica, ricorrendo cumulativamente le condizioni elencate all'art. 23, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* del decreto antiriciclaggio, i destinatari possono rinviare l'acquisizione di copia del documento di identità anche oltre il termine massimo di trenta giorni, fino al momento dell'attivazione dello strumento o alla prima operazione di avvaloramento dello stesso;
- la riduzione delle informazioni da raccogliere. Ad esempio, i destinatari possono: *i)* effettuare la verifica dei dati relativi al titolare effettivo *sub* 2) acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità; *ii)* utilizzare presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo, laddove il prodotto offerto sia destinato a uno specifico utilizzo (es., credito al consumo, fondo pensionistico aziendale);
- la riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica. Ad esempio, i destinatari possono aggiornare le informazioni al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita);
- la riduzione della frequenza e della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto. Ad esempio il controllo costante può avere a oggetto solo le operazioni al di sopra di una certa soglia, purché di importo coerente con lo scopo e la natura del rapporto.

I destinatari verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Le misure di adeguata verifica semplificata non trovano applicazione quando:

- sussistono dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo;
- vengono meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate, in base agli indici di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti Disposizioni;
- le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducono a escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio;
- sussiste comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
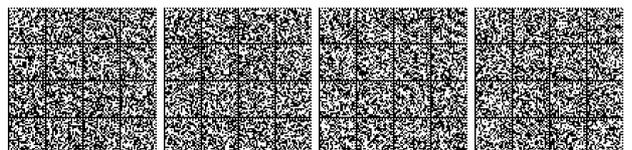
PARTE QUARTA
OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Principi generali

I destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, quando sussista un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative oppure da una loro autonoma valutazione.

Si considerano sempre a rischio elevato, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio:

a) i rapporti e le operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio nei casi indicati dall'articolo 24, comma 5, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio;

b) i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario rispondente con sede in un paese terzo;

c) i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi che rivestono la qualifica di persone politicamente esposte;

d) i clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono, in concreto, preordinate.

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano in allegato (Allegato 2) i fattori di rischio elevato previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi e si forniscono, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate.

I destinatari definiscono e formalizzano nel documento di *policy* antiriciclaggio, procedure di adeguata verifica della clientela sufficientemente dettagliate; nel documento sono indicate almeno le specifiche misure (tra quelle indicate nella Sezione II) di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevato.

Sezione II. Misure rafforzate di adeguata verifica

Le misure di adeguata verifica rafforzata consistono nell'acquisizione di maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo; in una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto; nell'intensificazione della frequenza delle verifiche e in una maggiore profondità delle analisi effettuate nell'ambito dell'attività di controllo costante del rapporto continuativo.

Le misure possono consistere:

a) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a:

i. l'identità del cliente e del titolare effettivo o l'assetto proprietario e di controllo del cliente. In questo ambito è inclusa l'acquisizione e la valutazione di informazioni sulla reputazione del cliente e del titolare effettivo (rilevano al riguardo le indicazioni fornite nell'Allegato 2, lettera A), n. 3);

ii. il rapporto continuativo, per comprenderne appieno natura e scopo. Rientrano in questo ambito l'acquisizione di informazioni su:
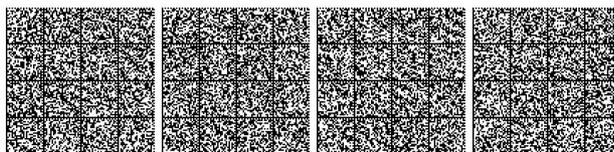
- il numero, l'entità e la frequenza delle operazioni attese, per poter individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
- le ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, specie se le sue necessità finanziarie potrebbero essere soddisfatte al meglio in altro modo o in un altro paese;
- la destinazione dei fondi;
- la natura dell'attività svolta dal cliente e dal titolare effettivo;

b) in una migliore qualità delle informazioni da acquisire. Rientrano in questo ambito:

i. la richiesta che, al momento dell'apertura del rapporto continuativo e in aggiunta alle verifiche previste nella Parte Seconda, il cliente effettui un bonifico a valere su un conto a sé intestato presso un intermediario bancario e finanziario italiano, comunitario o con sede in un paese terzo con presidi antiriciclaggio di livello analogo a quelli previsti dal Capo II della direttiva antiriciclaggio;

ii. la verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi del cliente, impiegati nel rapporto continuativo. A questo fine, i destinatari fanno riferimento a bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari. Nel caso di attività economiche caratterizzate da un elevato utilizzo di contante i destinatari acquisiscono informazioni accurate per valutare la coerenza della complessiva movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta e con il fatturato aziendale. In particolare, nei casi di versamenti o di prelevamenti di contante eseguiti mediante società di trasporto valori, i destinatari verificano che la società stessa sia in grado di fornire, a richiesta, i dati identificativi sui soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, nonché sulla località di ritiro o di consegna delle somme, sull'importo delle somme ritirate o consegnate e sul taglio delle banconote.

Nel caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, i destinatari conducono approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di questa operatività.

Nel caso di servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela a rischio elevato, i destinatari verificano in ogni caso l'origine del reddito e del patrimonio.

c) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite tramite:

i. controlli più frequenti sul rapporto continuativo volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente;

ii. controlli più frequenti o approfonditi sulle operazioni, per rilevare tempestivamente eventuali elementi di sospetto di riciclaggio. In questo ambito, i destinatari verificano la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività;

d) nella richiesta dell'autorizzazione di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo.

Sezione III. Rapporti e operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio.

I destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica ai rapporti e alle operazioni occasionali che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, nei casi indicati dall'articolo 24, comma 5, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari si astengono dall'instaurare o proseguire rapporti continuativi o eseguire operazioni di cui siano parte,
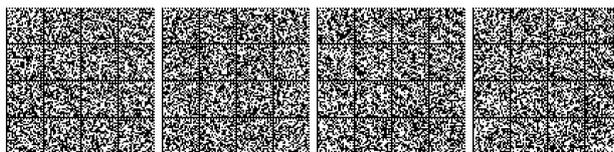
direttamente o indirettamente, società fiduciarie, *trust*, società anonime (o controllate attraverso azioni al portatore) con sede in paesi terzi ad alto rischio.

Sezione IV. Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario rispondente di un paese terzo.

I destinatari modulano le misure di adeguata verifica rafforzata applicate nei confronti dell'intermediario rispondente in funzione del rischio, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto antiriciclaggio, ponendo particolare attenzione ai fattori di rischio geografico indicati nell'Allegato 2, lettera *C*.

Essi accertano che i rispondenti non siano banche di comodo e che non consentano l'accesso ai rapporti di corrispondenza a banche di comodo.

Le misure rafforzate di adeguata verifica prevedono almeno:

a) l'acquisizione da parte del destinatario di informazioni idonee a individuare con chiarezza gli assetti proprietari del rispondente;

b) l'acquisizione, presso il rispondente, di informazioni idonee a comprendere pienamente la natura delle attività da esso svolte, anche con riferimento ai servizi prestati ai clienti in relazione ai quali vengono utilizzati il conto o i conti accesi presso l'intermediario destinatario degli obblighi rafforzati;

c) che i destinatari, quando i clienti del rispondente hanno un accesso diretto ai conti di passaggio, si assicurino, anche con verifiche a campione, che il rispondente: i) assolva agli obblighi di adeguata verifica della propria clientela, incluso il controllo costante; ii) possa fornire al destinatario stesso, su richiesta, tutti i dati raccolti a seguito dell'assolvimento di tali obblighi nonché ogni altra informazione rilevante relativa ai propri clienti o a specifiche operazioni. I destinatari valutano attentamente la completezza delle informazioni e della documentazione fornite in riscontro; eventuali lacune informative sono prese in considerazione ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio del rispondente. I destinatari acquisiscono un'espressa attestazione del rispondente circa l'inesistenza di impedimenti normativi o contrattuali in merito alla tempestiva trasmissione delle informazioni richieste;

d) l'acquisizione e la valutazione di informazioni pubblicamente disponibili sulla reputazione del rispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli a fini antiriciclaggio a cui lo stesso è sottoposto. A questo scopo, i destinatari possono avvalersi dei rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI;

e) l'autorizzazione, per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio, di un alto dirigente, preferibilmente non coincidente con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il rispondente. A questo fine, l'alto dirigente verifica l'adeguatezza delle misure adottate per mitigare in maniera efficace il rischio connesso al rapporto di corrispondenza;

f) la definizione in forma scritta dei termini dell'accordo con il rispondente e i rispettivi obblighi. Il destinatario è tenuto a individuare quali soggetti (e con quali modalità) possono accedere al servizio bancario di corrispondenza (es., se il conto di corrispondenza può essere utilizzato da altre banche aventi accordi con il rispondente) nonché a definire le responsabilità del rispondente in relazione agli obblighi antiriciclaggio. L'accordo prevede anche: i) le modalità attraverso le quali il destinatario può monitorare il rapporto di corrispondenza per accertare se il rispondente adempia agli obblighi di adeguata verifica della clientela ed effettui gli altri controlli previsti dalla disciplina antiriciclaggio; ii)
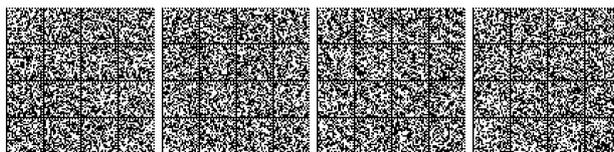
l'obbligo per il rispondente di fornire al destinatario, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o determinati clienti del rispondente;

g) un controllo costante del rapporto con il rispondente, con frequenza e intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto; in questo ambito, i destinatari adottano procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni di carattere anomalo per ricorrenza o importo delle operazioni ovvero per destinazione o provenienza dei flussi;

h) la valutazione del sistema dei controlli interni antiriciclaggio del rispondente, acquisendo idonea documentazione. A questo scopo non è sufficiente la sola documentazione inerente alle politiche e procedure antiriciclaggio del rispondente. Se il rischio è particolarmente elevato e il volume delle operazioni rilevante, il destinatario valuta l'opportunità di effettuare sopralluoghi e verifiche a campione per accertare l'efficacia delle politiche e delle procedure antiriciclaggio del rispondente.

Con riferimento ai conti aperti dal destinatario utilizzati indirettamente da altri intermediari (i quali, pertanto, hanno un rapporto diretto con il rispondente ma non con il destinatario, di seguito denominati "corrispondenti indiretti"), il destinatario:

- è adeguatamente informato in ordine all'esistenza di queste relazioni nonché sulle transazioni poste in essere dai clienti dei corrispondenti indiretti;
- acquisisce informazioni sull'area geografica di operatività dei corrispondenti indiretti;
- accerta che il rispondente indiretto impartisca le istruzioni al rispondente in maniera trasparente, in modo che siano note tutte le parti coinvolte nelle operazioni per le verifiche e i controlli;
- si dota di strumenti idonei a individuare eventuali relazioni con corrispondenti indiretti non dichiarate dal rispondente e, in questi casi, adotta le misure conseguenti idonee a mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- valuta il sistema dei controlli posti in essere dal rispondente in relazione ai rapporti con i rispondenti indiretti e alle operazioni poste in essere da questi ultimi (es., si accerta che gli strumenti di monitoraggio riguardanti le operazioni richieste dai rispondenti indiretti tengano conto di tutti i fattori di rischio rilevanti; verifica se i controlli posti in essere dal rispondente siano manuali o automatizzati e, in questo ultimo caso, se siano sufficientemente accurati nonché se le risorse assegnate ai controlli siano adeguate).

Sezione V. Persone politicamente esposte

Ai sensi del decreto antiriciclaggio, le persone politicamente esposte (o PEP) sono considerate a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione. La qualificazione di PEP assume rilievo sia per il cliente che per il titolare effettivo.

I destinatari definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientrino nella definizione di PEP. A questo fine, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali ad esempio siti Internet ufficiali delle autorità italiane o dei paesi di provenienza delle PEP ovvero *database* di natura commerciale. L'intensità e l'estensione delle verifiche sono commisurate al grado di rischio associato ai diversi prodotti e operazioni richiesti.

In relazione ai rapporti continuativi già aperti, nell'ambito dell'attività di controllo costante, i destinatari verificano l'eventuale acquisizione o le successive variazioni dello *status* di PEP del cliente o del titolare effettivo del rapporto. A questo fine, i destinatari, oltre alle fonti informative esterne, utilizzano in maniera integrata tutte le informazioni comunque in loro possesso (es.,
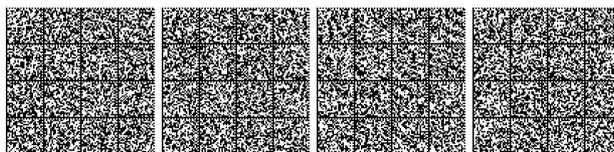
informazioni raccolte in fase di istruttoria per la concessione di operazioni di finanziamento, questionario MiFID ove rilevante).

Quando il cliente o il titolare effettivo rientra nella definizione di PEP, il destinatario assicura che l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l'esecuzione dell'operazione occasionale siano autorizzati da un alto dirigente che valuta l'esposizione al rischio di riciclaggio della PEP e il grado di efficacia dei presidi aziendali in essere per mitigare il rischio.

Nei confronti di soggetti originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di rivestire le cariche pubbliche da oltre un anno, i destinatari, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio, continuano ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata.

I destinatari adottano misure adeguate e acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine del patrimonio delle PEP e dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell'operazione occasionale. A questo fine, in caso di rapporti continuativi, i destinatari acquisiscono un'attestazione del cliente e, in coerenza con l'approccio basato sul rischio, verificano le informazioni sulla base di documenti affidabili, provenienti da fonti indipendenti, forniti dal cliente ovvero pubblicamente disponibili nonché in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.

L'ampiezza delle misure adottate e delle informazioni acquisite dipende dal grado di rischio associato alla PEP. I destinatari raccolgono informazioni idonee ad escludere ragionevolmente che i fondi impiegati siano frutto di reati di natura corruttiva o di altre fattispecie criminose. L'acquisizione di queste informazioni è volta a garantire un efficace controllo costante, anche ai fini della rilevazione di eventuali elementi di sospetto. La riluttanza del cliente nel fornire le informazioni richieste in merito all'origine del patrimonio o dei fondi è un elemento che i destinatari considerano ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

I destinatari sottopongono a controllo costante rafforzato i rapporti continuativi riconducibili a una PEP. A questo fine, adottano, tra l'altro, procedure volte a rilevare operazioni anomale relative alla PEP e esaminano tempestivamente le informazioni utili a valutare il rischio della PEP.

Sezione VI. Operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità

I destinatari adottano procedure di rilevazione e valutazione di operazioni e schemi operativi anomali. Rientrano in questo ambito:

- operazioni di importo più elevato rispetto a quello atteso dal destinatario sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e dello scopo del rapporto continuativo;
- schemi operativi anomali rispetto all'ordinaria attività del cliente o all'operatività tipica di clienti, prodotti o servizi analoghi;
- operazioni particolarmente complesse rispetto ad analoghe operazioni associate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi.

Le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela adottate dai destinatari consentono di valutare la natura sospetta delle operazioni e consistono almeno:

- nell'adozione di misure adeguate per comprendere contesto e finalità di queste operazioni e determinarne la coerenza con il profilo economico del cliente, ad esempio acquisendo ulteriori informazioni sull'origine e sulla destinazione dei fondi e sull'attività del cliente;
- in un più frequente controllo costante del rapporto continuativo e delle ulteriori operazioni eseguite.

PARTE QUINTA
ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Sezione I. Ambito di applicazione e responsabilità

Nel rispetto dei limiti di seguito indicati, i destinatari possono demandare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi, ferma la piena responsabilità del destinatario per l'osservanza di detti obblighi.

In particolare si distinguono:

a) soggetti terzi che possono effettuare tutte le fasi dell'adeguata verifica, a eccezione del controllo costante dell'operatività. Essi sono:

1) gli intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, nonché le loro succursali insediate in paesi comunitari o quelle insediate in paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 26, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio;

2) gli intermediari bancari e finanziari comunitari;

3) gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 26, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio.

b) soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, inclusa l'acquisizione di copia dei documenti di identità. Essi sono:

1) i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria, salvo se non previsto diversamente dalla legge;

2) i "soggetti convenzionati e agenti", con le modalità previste dall'articolo 44 del decreto antiriciclaggio;

3) i collaboratori esterni che, in virtù di apposita convenzione, operano in nome e per conto dei destinatari nel proporre alla clientela la sottoscrizione di contratti, riconducibili alla loro attività istituzionale, relativi al credito al consumo ovvero al *leasing*, al *factoring*, al microcredito, al credito agrario e peschereccio.

La convenzione specifica gli obblighi da assolvere in materia di identificazione e le modalità e i tempi di adempimento, ivi inclusi i tempi di trasmissione delle informazioni al destinatario, nonché la responsabilità del collaboratore per il non corretto svolgimento dell'attività assegnatagli.

Ferma la piena responsabilità dei destinatari per l'osservanza degli obblighi, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia quando, ai sensi del contratto o della convenzione comunque denominata, il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente siano equiparabili ai dipendenti ([19]) o, comunque, ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario ([20]).

([19]) Ai fini delle presenti disposizioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono equiparati ai dipendenti dei destinatari per i quali prestano la propria attività.

([20]) Nei gruppi bancari o finanziari disciplinati dagli articoli 60 e 109 del TUB e all'articolo 11 del TUF, si assumono come stabilmente incardinate nell'organizzazione del destinatario le società del gruppo con sede in Italia alle quali viene esternalizzato l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

In nessun caso gli obblighi di adeguata verifica possono essere demandati a banche di comodo o intermediari insediati in paesi terzi ad alto rischio.

Sezione II. Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi

In caso di utilizzo dei soggetti terzi previsti alla lettera *a)* della Sezione I, gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale.

L'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.), ed è trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

Per standardizzare il processo di acquisizione delle informazioni, il destinatario può predisporre una specifica modulistica per il rilascio delle attestazioni.

L'attestazione conferma espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa contiene:

a) i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;

b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;

c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Il destinatario si assicura che, oltre all'attestazione, i terzi siano in grado di trasmettere tempestivamente copia dei documenti e delle informazioni acquisiti, quando il destinatario ne faccia richiesta.

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica, in via autonoma ovvero in connessione con specifiche operazioni.

Il destinatario rimane responsabile dell'adeguata verifica e valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano aggiornati, idonei e sufficienti per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge. In caso contrario il destinatario provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità, carenze o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF se ricorrono i presupposti previsti all'articolo 35 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea è assunta, in particolare, quando l'intermediario si trova nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).

In caso di utilizzo di soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente (cfr. Sezione I, lettera b), il destinatario assicura che i terzi gli trasmettano in ogni caso i dati e le
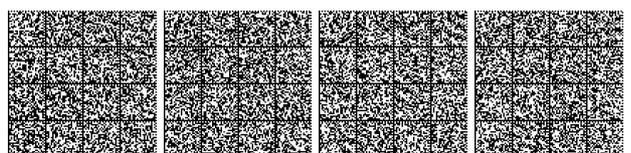
informazioni acquisiti, affinché il destinatario stesso possa completare la procedura di adeguata verifica ([21]).

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il destinatario:

– definisce le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individua i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;

– predispone strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;

– verifica la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni da essi desunte;

– acquisisce, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi, dal cliente ovvero da altre fonti.

([21]) Nel caso di "soggetti convenzionati e agenti", l'acquisizione dei dati avviene secondo le modalità previste dall'articolo 44 del decreto antiriciclaggio.
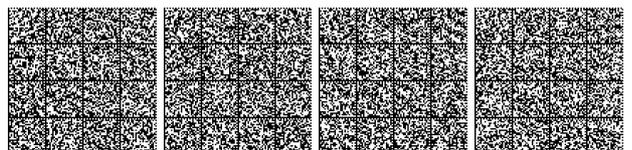
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE OPERATIVE

La presente Parte si applica quando un destinatario (cd. destinatario controparte) offre servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario che opera nell'interesse di propri clienti (intermediario committente) ([22]); per quanto non diversamente disciplinato, si fa rinvio alle altre Parti delle presenti disposizioni.

In questi casi, ai fini dell'applicazione degli obblighi di adeguata verifica, il destinatario controparte individua preliminarmente il ruolo e la posizione assunta dall'intermediario committente che agisce per conto del proprio cliente (l'investitore).

In particolare, possono distinguersi due casi:

1) l'intermediario committente agisce per conto del cliente ma in nome proprio, quale controparte diretta del destinatario, avendo, ad esempio, ricevuto dal proprio cliente (l'investitore) mandato a gestirne il patrimonio o comunque a effettuare una o più operazioni di investimento ([23]).
   In questa ipotesi, l'intermediario committente - quale controparte diretta del destinatario - diviene l'intestatario degli strumenti finanziari, pur agendo in base a specifiche istruzioni di acquisto o vendita impartite dal proprio cliente;

2) l'intermediario committente agisce non solo per conto ma anche in nome del cliente, assumendo la posizione di mera intermediazione nel rapporto tra il proprio cliente (l'investitore) e il destinatario controparte. Secondo questo schema l'intermediario committente non è, pertanto, l'intestatario degli strumenti finanziari (la cui titolarità fa capo direttamente all'investitore).

Caso 1)

L'intermediario committente assume la posizione di cliente del destinatario controparte. In questo caso, in situazioni di basso rischio, il destinatario controparte può limitarsi ad acquisire i soli dati identificativi dell'investitore per conto del quale l'intermediario committente agisce (e del suo titolare effettivo *sub* 2, laddove non sia una persona fisica) se:

i. l'intermediario committente rientra tra gli intermediari potenzialmente a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in base ai criteri previsti dall'Allegato 1;

ii. il destinatario controparte ha adottato misure graduate in funzione del rischio per assicurarsi che il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso al rapporto continuativo con l'intermediario committente sia basso, considerando, tra l'altro, l'attività del committente, la tipologia di clientela servita e i paesi nei quali esso offre i propri servizi;

iii. il destinatario controparte si assicura che l'intermediario committente applichi ai propri clienti misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio; in particolare, il destinatario, sulla base di informazioni pubblicamente disponibili ovvero acquisite

---

([22]) Nel caso di operazioni occasionali, gli obblighi di adeguata verifica sono assolti dal destinatario che entra in contatto con il cliente e non dal destinatario con il quale intercorre l'operazione occasionale. Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla consegna di assegni circolari da parte di banche diverse da quella che emette il titolo.

([23]) Rientra in tale caso la fattispecie dell'intermediario abilitato alla prestazione di servizi di investimento che partecipa a un fondo (partecipante formale) in nome proprio e per conto del cliente (partecipante effettivo) e quindi in base a un mandato senza rappresentanza.

direttamente dall'intermediario committente, valuta l'idoneità delle procedure di adeguata verifica da questo adottate;

iv. il destinatario controparte adotta misure graduate in funzione del rischio ([24]) per assicurarsi che l'intermediario committente sia in grado di fornire, su richiesta, tutti i dati raccolti relativi agli investitori nonché ogni altra informazione rilevante relativa agli stessi o a specifiche operazioni. Il destinatario controparte valuta attentamente la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute e prende in considerazione eventuali lacune informative ai fini di una rivalutazione del profilo di rischio dell'intermediario committente.

Se le condizioni non sono tutte rispettate o vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'applicazione di obblighi semplificati è esclusa.

Caso 2)

La relazione si instaura direttamente tra l'investitore, in qualità di cliente, e il destinatario controparte: quest'ultimo sottopone, quindi, l'investitore a misure di adeguata verifica graduate in funzione del rischio.

A questo fine, il destinatario controparte può fare ricorso a un altro intermediario (in genere, l'intermediario committente), nel rispetto delle disposizioni sull'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (cfr. Parte Quinta).

([24]) Ad esempio, includendo specifiche clausole in tal senso nel contratto con l'intermediario committente o verificando a campione la capacità di quest'ultimo di trasmettere le informazioni richieste sull'adeguata verifica della clientela.
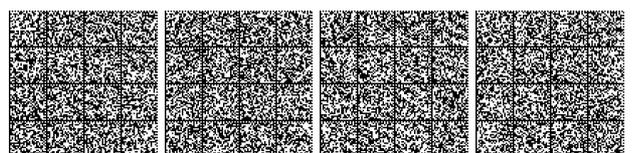
ALLEGATO 1
Fattori di basso rischio

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata, si riportano di seguito i fattori di basso rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresì, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di basso rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure semplificate ([25]).

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Questo fattore ricorre nei casi in cui il cliente o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);
4) intermediari bancari e finanziari elencati all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - a eccezione di quelli di cui alle lettere *i)*, *o)*, *s)*, *v)* - e intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione, nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami indicati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quando il premio annuale non eccede 1.000 euro o il premio unico non è di importo superiore a 2.500 euro;
2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, se esse non prevedono clausole di riscatto diverse da quelle previste dall'articolo 14 del medesimo decreto e non possono servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità ([26]). Si fa riferimento a prodotti e

---

([25]) Ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, i destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di basso rischio contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali (cfr.: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf).

([26]) Le società fiduciarie iscritte nell'Albo previsto dall'articolo 106 del TUB possono ritenere a basso rischio i piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui all'articolo 114-*bis* del TUF.

servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

C) Fattori di basso rischio geografici:

1) paesi comunitari;
2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo di livello analogo a quelli previsti dalla direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;
3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;
4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., *MoneyVal*); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.
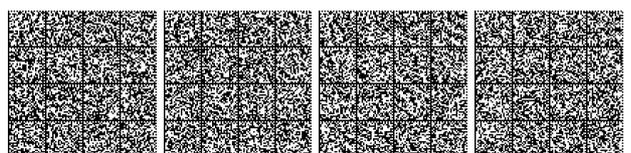
ALLEGATO 2
Fattori di rischio elevato

Per agevolare i destinatari nell'applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresì, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto antiriciclaggio, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate ([27]).

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

1) rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erronee o non sono in grado di produrre documentazione sulla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione, altresì, eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, quando il cliente chiede di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;
2) clienti e titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Questo fattore ricorre quando il cliente o il titolare effettivo sono residenti o hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi a rischio elevato, secondo i criteri previsti dalla lettera C ([28]). In particolare, quando il cliente è residente o ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza o in cui il cliente ha sede;
3) indici reputazionali negativi relativi al cliente, al titolare effettivo e all'esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando questa informazione è notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del destinatario ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del titolare effettivo. I destinatari considerano, altresì, la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente o al titolare effettivo. I destinatari tengono conto anche di informazioni - pubblicamente accessibili - esterne al patrimonio informativo aziendale. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative, i destinatari ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, in particolare, sulla qualità e sull'indipendenza delle fonti informative e sulla ricorrenza delle informazioni. Rilevano, tra l'altro, le informazioni relative all'attività esercitate, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo e quelle riguardanti soggetti notoriamente legati al cliente o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessità di

---

([27]) Ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, i destinatari prendono anche in considerazione gli ulteriori fattori di rischio elevato contenuti nel Titolo III ("Orientamenti settoriali") degli Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi ed alle operazioni occasionali (cfr.: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_IT_04-01-2018.pdf).

([28]) Resta fermo che nei confronti dei paesi terzi ad alto rischio i destinatari applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela previste dalla Parte Quarta.
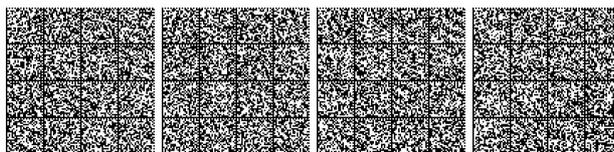
verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. È il caso, a titolo esemplificativo, di trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione è posta a strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano *rating* sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato"(*Immediate Outcome*) n. 5 ([29]) in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Si considerano altresì a elevato rischio le entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'utilizzo improprio delle società veicolo per schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;
5) società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. *nominee shareholder*). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (*Immediate Outcome*) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust;
6) tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;
7) tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;
8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;
9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

([29]) A questo fine i destinatari possono consultare la tabella consolidata dei *rating* inerenti alle diverse valutazioni condotte in ambito GAFI o da analoghi organismi internazionali.
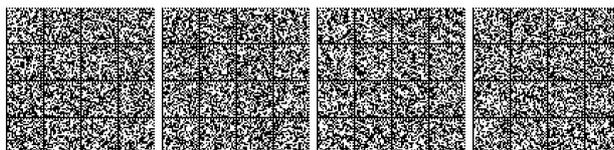
B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

1) servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche, specie se provenienti da settori economici ad alto rischio;
2) prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
3) operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di grosso taglio ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
4) operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire la documentazione;
5) rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure individuati dall'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto antiriciclaggio e dall'Allegato 3 delle presenti disposizioni;
6) pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale ([30]) o triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito, altresì, la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;
7) prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto.

C) Fattori di rischio elevato geografici:

1) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es., MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;
2) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. *National Risk Assessment*); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i

([30]) Cfr. lo schema rappresentativo di comportamenti anomali "Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni" pubblicato dalla UIF il 23 aprile 2012.

rapporti mondiali sulla droga (*World Drug Report*) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

3) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
4) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali *Europol*;
5) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. *Common Reporting Standard*; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI ed ai "Risultati immediati" (*Immediate Outcomes*) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.

Nel documento di *policy* antiriciclaggio, i destinatari stabiliscono l'importanza da attribuire ai singoli fattori di rischio inerenti al paese o all'area geografica, alla luce della natura e della finalità del rapporto continuativo. Ad esempio, quando:

- i fondi impiegati nel rapporto continuativo sono stati prodotti in un paese terzo, assume particolare rilievo il tasso di criminalità del paese stesso e l'efficacia del suo sistema investigativo e giudiziario;
- i fondi sono ricevuti da o inviati a paesi terzi associati ad attività terroristiche, i destinatari valutano eventuali elementi di sospetto, anche alla luce dello scopo e della natura del rapporto;
- il cliente è un intermediario bancario o finanziario, i destinatari prestano particolare attenzione all'adeguatezza dei suoi presidi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e all'efficacia dei controlli di vigilanza.
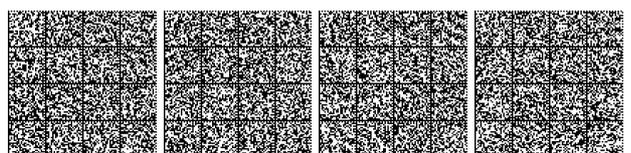
ALLEGATO 3

Procedura di video-identificazione

I destinatari realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente all'instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi *standard*, applicativi e protocolli aggiornati. Essi, inoltre, garantiscono l'utilizzo di applicativi orientati all'usabilità e all'accessibilità da parte del cliente.

I destinatari assicurano che l'identificazione da remoto effettuata da parte dell'operatore addetto alla video-identificazione (di seguito, "operatore"), rispetti le seguenti condizioni:

a) le immagini video sono a colori e consentono una visualizzazione chiara dell'interlocutore in termini di luminosità, nitidezza, contrasto, fluidità delle immagini;

b) l'audio è chiaramente udibile, privo di distorsioni o disturbi evidenti;

c) la sessione audio/video, che ha a oggetto le immagini video e l'audio del cliente e dell'operatore, è effettuata in ambienti privi di particolari elementi di disturbo.

I destinatari assicurano che l'operatore preposto all'attività si astenga dall'avviare il processo di identificazione o lo sospenda quando la qualità audio/video è scarsa o ritenuta non adeguata a consentire l'identificazione del cliente.

L'operatore che effettua l'identificazione: i) acquisisce i dati identificativi forniti dal cliente; ii) richiede l'esibizione di un documento d'identità valido, munito di fotografia recente e riconoscibile e di firma autografa del richiedente, rilasciato da un'amministrazione pubblica; e iii) verifica il codice fiscale tramite la tessera sanitaria in corso di validità. Del documento viene acquisita copia in formato elettronico.

L'operatore che effettua l'identificazione può escludere l'ammissibilità della sessione audio/video per qualunque ragione, inclusa l'eventuale inadeguatezza del documento presentato dal cliente).

La sessione audio/video è interamente registrata e conservata.

I destinatari richiedono il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nelle riprese audio-video, specificando tale aspetto nell'informativa da rendere all'interessato ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La sessione audio/video è condotta seguendo una procedura scritta e formalizzata dai destinatari, al quale prevede almeno le seguenti attività:

a) l'operatore acquisisce il consenso alla videoregistrazione e alla sua conservazione e informa che la videoregistrazione sarà conservata in modalità protetta;

b) l'operatore dichiara le proprie generalità;

c) il cliente conferma i propri dati identificativi;

d) il cliente conferma la data e l'ora della registrazione;

e) il cliente conferma di voler instaurare il rapporto continuativo e conferma i dati identificativi e gli altri dati inseriti nella modulistica *on-line* in fase di pre-registrazione;

f) il cliente conferma il proprio numero di telefonia mobile e l'indirizzo mail;

g) l'operatore invia un messaggio che il cliente espone al dispositivo di ripresa o il cui contenuto è comunicato all'operatore e una mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente, con un link ad una URL appositamente predisposta per la verifica;
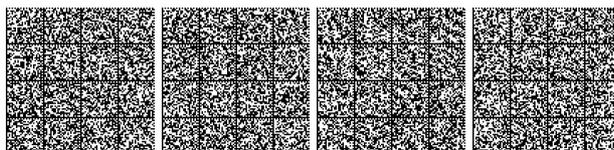
h) l'operatore chiede al cliente di inquadrare, fronte e retro, il documento di riconoscimento utilizzato, e si assicura che sia possibile visualizzare chiaramente la fotografia e leggere tutte le informazioni ivi contenute (dati anagrafici, numero del documento, data di rilascio e di scadenza, amministrazione rilasciante). Del documento viene acquisita copia elettronica;

i) l'operatore chiede di mostrare, fronte e retro, la tessera sanitaria su cui è riportato il codice fiscale del cliente;

j) l'operatore chiede al cliente di compiere una o più azioni casuali per rafforzare l'autenticità della interlocuzione;

k) l'operatore riassume sinteticamente la volontà espressa dal cliente di voler instaurare il rapporto continuativo e ne raccoglie conferma.

Quando emergano dubbi, incertezze o incongruenze nell'identificazione del cliente, i destinatari effettuano ulteriori riscontri. A titolo esemplificativo, essi possono consultare il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64.

La documentazione da conservare include le informazioni e i documenti che sono stati raccolti nel corso dell'attività di registrazione.

I destinatari conservano, con modalità conformi alle previsioni in materia di conservazione del decreto antiriciclaggio, i dati di registrazione nonché l'esplicita volontà del cliente di instaurare il rapporto continuativo, memorizzati in file audio-video, immagini e metadati strutturati in formato elettronico.

19A05172

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Gen. Orph»

Estratto determina n. 1221/2019 del 23 luglio 2019

Medicinale: BOSENTAN GEN. ORPH.

Titolare A.I.C.: Gen. Orph, 185 Bureaux de la Colline - 92213 Saint-Cloud Cedex, Francia.

Confezioni:

«62,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045556014 (in base 10);

«125 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 045556026 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

principio attivo: bosentan;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, ipromellosa 15 mPas, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa 6 mPas, lattosio monoidrato, macrogol 3350, triacetina, ossido di ferro giallo (E172), diossido di titanio (E171).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BOSENTAN GEN. ORPH è la seguente: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A05027

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Levopraid», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 590/2019 del 18 luglio 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

LEVOPRAID;

confezioni:

A.I.C. n. 026009 011 «25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 026009 023 «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 026009 035 «25 mg/ml gocce orali soluzione» flacone contagocce da 20 ml;

A.I.C. n. 026009 047 «100 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009 050 «50 mg compresse» blister 20 compresse;

A.I.C. n. 026009 062 «50 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare ed endovenoso» 6 fiale;

titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l.;

procedura nazionale;

codice pratica: FVRN/2009/1092,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Sono inoltre autorizzate:

la variazione N1B/2015/1791 concernente l'aggiornamento del FI al QRD *template* in seguito a presentazione del test di leggibilità;

la variazione N1B/2019/155 concernente la modifica stampati richiesta dall'Ufficio di farmacovigilanza di AIFA per i medicinali a base di levosulpiride;

la variazione N1B/2019/219 concernente la modifica per introdurre un *warning* nel RCP (e conseguentemente nel FI) a seguito delle raccomandazioni del CMDh per i medicinali antipsicotici (20/10/2009).

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05159

Rettifica della determina AAM/AIC n. 171/2018 del 27 novembre 2018, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphanate».

Estratto determina AAM/AIC n. 154/2019 del 29 luglio 2019

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determina AAM/AIC n. 171/2018 del 27 novembre 2018 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ALPHANATE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* generale n. 292 del 17 dicembre 2018;

Titolare di A.I.C.: Grifols Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Enrico Forlanini, 23 – 20134 Milano – Italia codice fiscale 10852890150.

Laddove è riportato:

Produttore del principio attivo;

Grifols Biologicals LLC, 2410 Lyllivale Avenue, Los Angeles, California - 90032-3548, Stati Uniti.

Leggasi:

Produttore del principio attivo

Grifols Biologicals LLC - 5555 Valley Boulevard - Los Angeles, California - 90032 – U.S.A.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05173

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer Lattato B. Braun», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 591/2019 del 18 luglio 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Medicinale: RINGER LATTATO B. BRAUN;

Confezioni:

034302 036 «soluzione per infusione» 10 flaconi 500 ml;

034302 048 «soluzione per infusione» 10 flaconi 1000 ml;

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

Procedura nazionale

con scadenza il 28 luglio 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e,

limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05177

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ringer Acetato B. Braun», con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 592/2019 del 18 luglio 2019

Medicinale: RINGER ACETATO B. BRAUN

Confezioni:

034301 034 «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml;

034301 046 «soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 1000 ml;

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Procedura nazionale

con scadenza il 28 luglio 2008 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È inoltre autorizzata la variazione N1B/2018/200, concernente l'implementazione di un segnale concluso al PRAC a luglio 2017, riguardante il rischio di iponatremia.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A05178

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo 2018 - 15 giugno 2018, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

I testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2018 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati *on-line* del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale «ATRIO» http://itra.esteri.it/

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, il cui testo è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO 2018 AL 15 GIUGNO 2018, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA EMENDATIVO DELL'ALLEGATO 2 DELL'ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "RISTRUTTURAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DI 5 POLIAMBULATORI", FATTO A TIRANA IL 23 MARZO 2016 E IL 9 MAGGIO 2016	11/05/2018
ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA IN ANTARDIDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, FATTO A ROMA IL 23 MARZO 2017	31/10/2017
SCAMBIO DI NOTE TRA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIO DI STATO DELLA SANTA SEDE SULLA RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'OSPEDALE "BAMBIN GESU'" FATTO A CITTA' DEL VATICANO IL 14 MAGGIO 2018 E A ROMA IL 15 MAGGIO 2018	15/05/2018
MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA, RELATIVO AL PROGRAMMA DI AIUTI ITALIANI PER GLI ANNI 2017-2019, FIRMATO AD AMMAN IL 9 MARZO 2017	19/01/2018
ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM PER L'ESTENSIONE DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO PER IL PROGRAMMA "MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SANITARI A FAVORE DI SPECIFICHE AREE DELLA REGIONE CENTRALE DEL VIETNAM E DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E FARMACIA DI HUE" DEL 10 DICEMBRE 2012, FATTO AD HANOI L'11 DICEMBRE 2017 E IL 26 DICEMBRE 2017	26/12/2017
PROTOCOLLO DI ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA PER IL PROGRAMMA "SOSTEGNO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA", CON TRE ALLEGATI, FATTO A DAKAR IL 10 GENNAIO 2017	20/03/2018
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN SUL PROGRAMMA "SUPPORTO AD AGRICOLTURA E MERCATI RURALI PER LE FILIERE DI ALTO VALORE IN HERAT E BAMYAN", FATTO A KABUL IL 26 MAGGIO 2018	26/05/2018

SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO PER L'ULTERIORE PROROGA DELL'ACCORDO PER LA CONVERSIONE DEL DEBITO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ, FATTO A LIMA IL 4 GENNAIO 2007. FATTO A LIMA IL IL 10 OTTOBRE 2017 E IL 13 MARZO 2018	13/03/2018
ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE VERBALI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER L'ESTENSIONE DELLA DURATA DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DELLE PROVINCE DI MANICA E SOFALA", FATTO A MAPUTO IL 28 FEBBRAIO E IL 21 MARZO 2018	21/03/2018
ACCORDO TECNICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA "RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SANITARIE A LIVELLO LOCALE", CON ALLEGATI, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 20 FEBBRAIO 2017	30/04/2018
ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA NATO RELATIVO ALLO STATUS DEL PERSONALE CIVILE NSPA IMPIEGATO PRESSO LA BASE AEREA DI SIGONELLA, FATTO A BRUXELLES IL 20 MARZO E IL 4 APRILE 2018	04/04/2018
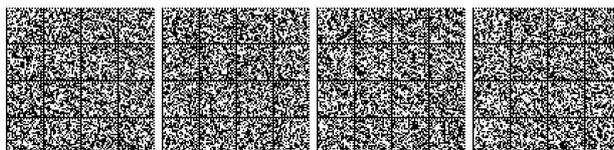
TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 MARZO AL 15 GIUGNO 2018, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	**DATA ENTRATA IN VIGORE**
ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL' ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, FATTO A ROMA L'8 MARZO 2000	29/04/2018 Comunicato G.U. n. 112 del 16/05/2018
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, CON ALLEGATO, FATTO A ZARA IL 10 SETTEMBRE 2007	10/04/2018 Comunicato G.U. n. 118 del 23/05/2018
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA L'8 GIUGNO 2007	04/04/2018 Comunicato G.U. 144 del 23/06/2018
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI AUTOSTRADA FERROVIARIA TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, FATTO A LUSSEMBURGO IL 9 OTTOBRE 2009	27/03/2018 Comunicato G.U. n. 91 del 19/04/2018
ACCORDO DI COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA. FATTO A ROMA L'1 DICEMBRE 2014	29/05/2018 Comunicato G.U. n. 193 del 21/08/2018
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 OTTOBRE 2008	17/01/2018 Comunicato GU n. 205 del 04/09/2018
ACCORDO COMPLEMENTARE AL TRATTATO DI COOPERAZIONE GENERALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 LUGLIO 2010 E A BOGOTA' IL 5 AGOSTO 2010	01/02/2018 Comunicato G.U. n. 83 del 10/04/2018

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COLOMBIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A ROMA IL 28 MAGGIO 2013	01/02/2018C omunicato G.U. n. 85 del 12/04/2018
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA DI COOPERAZIONE SULLA LOTTA AI REATI GRAVI, IN PARTICOLARE CONTRO IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, FATTO A ROMA L'8 MAGGIO 2012	01/04/2018 Comunicato G.U. n. 91 del 19/04/2018
PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA ALLA CONVENZIONE DEL 16 DICEMBRE 1988 SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DEL LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE (ESFR), FATTO A GRENOBLE IL 23 GIUGNO 2014 E A PARIGI IL 15 LUGLIO 2014	22/03/2018 Comunicato G.U. n. 126 del 01/06/2018

19A05160

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno 2018 - 15 settembre 2018, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

I testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 settembre 2018 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati *on-line* del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale «ATRIO» http://itra.esteri.it/

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, il cui testo è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 GIUGNO 2018 AL 15 SETTEMBRE 2018, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BENIN SULL'ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO PER BREVE SOGGIORNO IN FAVORE DEI TITOLARI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO E DI SERVIZIO, FATTO A NEW YORK IL 23 SETTEMBRE 2016	23/06/2018
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA SUL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI DEL DIPARTIMENTO DELLE TRUPPE DEI CARABINIERI DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA. FATTO A CHISINAU IL 16 MARZO E IL 31 MAGGIO 2018	11/07/2018
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE (SOTTO FORMA DI LETTERE), RELATIVO ALL'ESTINZIONE PER MUTUO CONSENSO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA DEL 3 FEBBRAIO 1984. FIRMATO A ROMA IL 10 AGOSTO E IL 5 SETTEMBRE 2018	05/09/2018
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "SECURE INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE" (SITI II), CON ALLEGATI, FATTO A BEIRUT IL 24 GIUGNO 2010	28/06/2018
ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE SULL'ATTUAZIONE DEL PLEDGE ITALIANO "PARIGI III", CON ALLEGATO, FIRMATO A BEIRUT IL 16 NOVEMBRE 2016	19/07/2018
IMPLEMENTING AGREEMENT TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA RIGUARDANTE IL PROGRAMMA: "SVILUPPO INCLUSIVO E SOSTENIBILE DELLE FILIERE AGRICOLE IN OROMIA E SNNPR", FIRMATO AD ADDIS ABEBA IL 22 GIUGNO 2018	22/06/2018
SCAMBIO DI NOTE VERBALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER L'ESTENSIONE DELLA DURATA DELL'ACCORDO RELATIVO AL PROGRAMMA AID 7960 "RETE TELEMATICA PER LE UNIVERSITA' ALBANESI", FATTO A TIRANA IL 16 MAGGIO E IL 30 LUGLIO 2018	30/07/2018
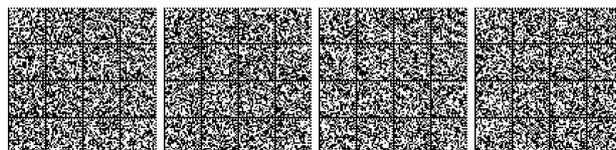
PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA ATTUATIVO DELL'ACCORDO DI RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA BOSNIA-ERZEGOVINA, FIRMATO A TRIESTE IL 24 OTTOBRE 2017	13/09/2018

TAB. 2 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2018, SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA	
TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	**DATA ENTRATA IN VIGORE**
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE SUI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO, CON ALLEGATI, FIRMATO AD ALGERI IL 22 GENNAIO 2013.	08/09/2018 Comunicato G.U. n. 232 del 5/10/2018
Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012. Legge di autorizzazione alla ratifica 3 ottobre 2016, n.186, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2016, Supplemento Ordinario n. 44.	In vigore 1 agosto 2018 Comunicato in G. U. n. 3 del 04.01.2019

19A05161

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre 2018 - 15 dicembre 2018, non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

I testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 dicembre 2018 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione sono consultabili nella banca dati *on-line* del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale «ATRIO» http://itra.esteri.it/

L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo nella lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione entrati in vigore per l'Italia nel medesimo periodo, il cui testo è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TAB. 1 - ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE DAL 16 SETTEMBRE 2018 AL 15 DICEMBRE 2018, NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

TITOLO, LUOGO E DATA FIRMA	DATA ENTRATA IN VIGORE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO SULLO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE, FATTO A NICOSIA IL 31 LUGLIO 2017.	01/10/2018
IMPLEMENTING AGREEMENT TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA D'ETIOPIA RELATIVO AL PROGRAMMA "MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN SELEZIONATI CENTRI URBANI DELL'ETIOPIA" FATTO AD ADDIS ABEBA IL 5 OTTOBRE 2018	05/10/2018
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO RIGUARDO LO SCAMBIO E LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE, FATTO A ROMA IL 20 APRILE 2017	01/10/2018
ACCORDO QUADRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA, FATTO A DAR ES SAALAM IL 7 DICEMBRE 2011	09/10/2018
ACCORDO, MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE PER L'ESTENSIONE NON ONEROSA DEL PROGRAMMA "APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE NELLA PROVINCIA DI JBEIL (AID 6494/01/4)", FATTO A BEIRUT IL 19 OTTOBRE E IL 29 OTTOBRE 2018	29/10/2018
ACCORDO QUADRO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASHEMITA DI GIORDANIA, FATTO AD AMMAN IL 13 MAGGIO 2018	05/11/2018

ACCORDO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUGLI EMENDAMENTI ALL'IMPLEMENTATION PROTOCOL, RELATIVO ALL'INIZIATIVA "LINEA DI CREDITO PER LE PICCOLE IMPRESE - SOCIAL FUND FOR DEVELOPMENT", FATTO AL CAIRO L'1 NOVEMBRE E IL 17 DICEMBRE 2015	22/11/2018
ACCORDO ESECUTIVO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO PER L'ESECUZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "FONDO COMUNE DONATORI A SOSTEGNO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE DEL MOZAMBICO - PROSAUDE III", CON ALLEGATI	10/12/2018
MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER I SERVIZI AI PROGETTI, FATTO A ROMA IL 5 APRILE 2018.	19/09/2018
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) CONCERNING IMPROVEMENTS TO FAO HEADQUARTERS FACILITIES, FATTO A ROMA IL 14.12.2018	ALLA FIRMA
ACCORDO CHE ISTITUISCE IL FONDO FIDUCIARIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA COLOMBIA E IL SUO REGOLAMENTO INTERNO, FATTO A BRUXELLES IL 12.12.2016	ALLA FIRMA
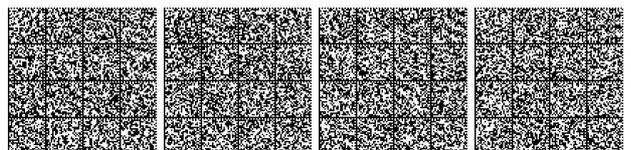
TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA ENTRATI IN VIGORE FINO AL 15.12.2018.

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009. *Legge di autorizzazione alla ratifica 27 novembre 2017, n. 196, pubblicata sulla G.U. n. 298 del 22.12.2017 S.O. n. 59/L*	In vigore 1 dicembre 2018 Comunicato in G.U. N. 3 del 04.01.2019
2		
3		
4		
5		
6		
7		

19A05162

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 22 luglio 2019 recante «Professioni sanitarie - Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale anno accademico 2019/2020».

Si comunica che in data 22 luglio 2019 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università › Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale 22 luglio 2019, prot. n. 678, recante: «Professioni sanitarie - Definizione dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a.a. 2019/2020».

Copia integrale del decreto n. 678/2019 e del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/professioni-sanitarie-definizione-dei-posti-disponibili-per-i-corsi-di-laurea-magistrale-a-a-2019-2020-

19A05163

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 12 luglio 2019 recante «Integrazione al decreto ministeriale n. 616 dell'8 luglio 2019 - Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie anno accademico 2019/2020».

Si comunica che in data 12 luglio 2019 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università › Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale 12 luglio 2019, prot. n. 663, recante «Integrazione al decreto ministeriale n. 616 dell'8 luglio 2019 - Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2019/2020».

Copia integrale del decreto n. 663/2019 e del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/integrazione-al-decreto-ministeriale-n-616-del-8-luglio-2019-definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-triennale-de

19A05164

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 8 luglio 2019 recante «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie anno accademico 2019/2020».

Si comunica che in data 8 luglio 2019 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università › Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale 8 luglio 2019, prot. n. 616, recante: «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale delle professioni sanitarie a.a. 2019/2020».

Copia integrale del decreto n. 616/2019 e del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-triennale-delle-professioni-sanitarie-a-a-2019-2020

19A05165

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 28 giugno 2019, concernente la definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, anno accademico 2019/2020.

Si comunica che in data 28 giugno 2019 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università › Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto n. 597, recante «Definizione del contingente dei posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero per tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2019/2020».

Copia integrale del decreto n. 597/2019 e dei relativi allegati è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/definizione-del-contingente-dei-posti-destinati-ai-candidati-dei-paesi-non-ue-residenti-all-estero-per-tutti-i-corsi-di-laurea-e-di-laurea-magistrale-

19A05166

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 27 giugno 2019, riguardante: «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, anno accademico 2019-2020».

Si comunica che in data 27 giugno 2019 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università › Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto n. 595, recante «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2019-2020».

Copia integrale del decreto n. 595/2019 e del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-e-chirurgia-a-a-2019-2020

19A05167

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 27 giugno 2019 recante: «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria, anno accademico 2019/2020».

Si comunica che in data 27 giugno 2019 è stato pubblicato tramite il sito internet www.miur.gov.it sezione Università › Accesso programmato corsi di laurea e laurea magistrale, il decreto ministeriale 27 giugno 2019, prot. n. 594, recante: «Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria a.a. 2019/2020».

Copia integrale del decreto n. 594/2019 e del relativo allegato è reperibile sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al predetto link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/definizione-dei-posti-disponibili-per-le-immatricolazioni-ai-corsi-di-laurea-magistrale-a-ciclo-unico-in-medicina-veterinaria-a-a-2019-2020

19A05168

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo alla circolare direttoriale 22 luglio 2019, n. 296976 - Modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 relative alle modalità operative di erogazione delle quote del contributo previsto dalla misura agevolativa «Nuova Sabatini».

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe, sono state introdotte alcune modifiche all'impianto procedurale dello strumento agevolativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetta «Nuova Sabatini», al fine di semplificare e accelerare l'*iter* di erogazione delle quote annuali del contributo in favore di micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A05170
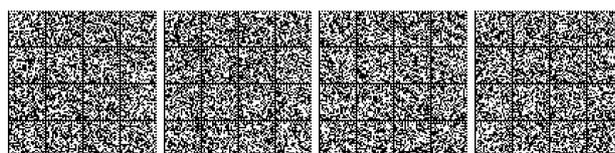
Comunicato relativo alla circolare direttoriale 19 luglio 2019, n. 295900 - Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Modifiche alla misura Nuova Sabatini».

Con la circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese in epigrafe, sono stati forniti indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità di attuazione delle nuove disposizioni di cui all'art. 20, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevedono alcune modifiche alla misura agevolativa di cui all'art. 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetta «Nuova Sabatini».

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

19A05171

Fusione per incorporazione in «Ca Indosuez Fiduciaria S.p.a.» di «G.B.L. Fiduciaria S.p.a.», e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria della società «G.B.L. Fiduciaria S.p.a.».

Con d.d. 31 luglio 2019, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con d.d. 9 aprile 2004, modificato in data 20 febbraio 2007 e 31 marzo 2008, alla società «G.B.L. Fiduciaria S.p.a.» con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04156340962, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Ca Indosuez fiduciaria S.p.a.» con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 07722680969, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria.

19A05176

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-189) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
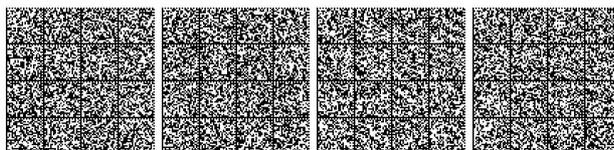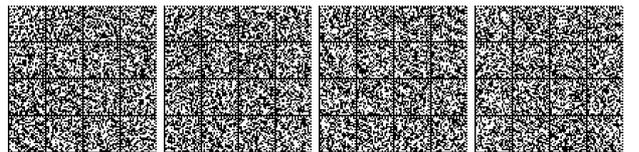
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.